



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 87 del 06/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito allo smaltimento dei rifiuti.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”*;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 3 novembre 2023 n. 4 con la quale, in riferimento all’evento emergenziale in rassegna e nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, tenuto conto della situazione di estrema gravità occorsa sul territorio regionale, sono state fornite le prime indicazioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’evento alluvionale eccezionale in argomento, al fine di iniziare quanto prima tutte le attività di ripristino delle condizioni viarie e delle strutture edilizie e civili colpite direttamente dall’alluvione, ai sensi dell’art 191 del D.lgs 152/2006;

RITENUTO di confermare ed estendere alla presente gestione commissariale quanto già disciplinato con la suddetta ordinanza n. 4 del 3/11/2023;

RITENUTO altresì necessario, al fine di risolvere alcune criticità relative alla gestione dei rifiuti ed evitare conseguenti danni alla salute ed all’ambiente, adottare ulteriori disposizioni ad integrazione e chiarimento della citata ordinanza n. 4/2023, in particolare in merito alla:

- gestione dei sedimenti, tra cui acque di stagnazione, acque fangose e limi, non contaminati presenti nelle aree interessate dall’evento alluvionale;
- gestione dei fanghi palabili differenziando quelli prodotti dagli interventi di ripristino degli edifici da quelli relativi a interventi sui depositi delle infrastrutture viarie, altre superfici e corsi

d'acqua naturali nonché canali artificiali, indicandone procedure di gestione e recupero purché non vi sia frammisto materiale di altra natura;

- agevolare il servizio di raccolta e allontanamento di rifiuti indifferenziati di cui il gestore ritenga non sia possibile procedere ad una lavorazione per il recupero anche parziale, ma si possa procedere direttamente all'invio a destinazione finale di termovalorizzazione o discarica, senza pretrattamento, al fine di accelerare e rendere efficienti le operazioni di ripristino dei luoghi;
- consentire gli accessi di rifiuto speciale alluvionato prodotto dagli interventi di ripristino dei luoghi a seguito dell'evento calamitoso, alle discariche per rifiuti speciali del territorio regionale, subordinatamente al conferimento dei rifiuti urbani di cui al punto 1) di cui all'Ordinanza n. 4/2023. Rimane vincolante la salvaguardia della sostenibilità ambientale per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità al conferimento di rifiuto speciale rispetto alle autorizzazioni e alla sua classificazione di pericolosità, indipendentemente dalle quantità giornaliere e annue autorizzate nonché dai codici EER di codifica del rifiuto;
- assicurare che il rifiuto speciale alluvionato venga gestito separatamente dal rifiuto urbano alluvionato;

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt 185, c 3 e 191 ;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) in via generale e in coerenza con quanto previsto dall'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/06, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) i "sedimenti" (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti da eventi meteorici) dovuti agli effetti degli eventi alluvionali, provenienti da edifici pubblici e privati (escluse le aree produttive), qualora gli stessi non siano stati a contatto con materiali inquinanti, gestiti nell'immediatezza degli eventi e secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune, al fine di ripristinare il ritorno alle ordinarie modalità di vita ed alla riduzione degli effetti degli stessi; in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza, possono essere reimmessi in punti del reticolo idrografico individuati dal gestore del servizio idrico sentiti l'autorità idraulica e i Comuni, al fine di non pregiudicarne l'officiosità idraulica.

Tale disposizione si riferisce esclusivamente ai sedimenti nei quali non sia visivamente presente altro materiale frammisto e in assenza di potenziale contaminazione sulla base delle informazioni fornite dal possessore; l'operazione di raccolta e gestione degli stessi, in accordo con il Comune territorialmente competente, è coordinata dalla società di gestione del servizio idrico che individua l'operatore;

2) di integrare quanto stabilito ai Punti 1) e 19) della ordinanza n. 4/2023 specificando che:

- i fanghi palabili prodotti dagli interventi urgenti in argomento su edifici pubblici e privati e su aree produttive sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 5) della richiamata ordinanza,
- i fanghi palabili ottenuti dagli interventi di ripristino effettuati sui corsi d'acqua oppure dal ripristino della funzionalità delle infrastrutture viarie e/o comunque prodotti dal ripristino di altre aree, ed in cui visivamente non risulta frammisto materiale di altra natura, sono gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 19) della richiamata ordinanza.

Per una migliore gestione dei fanghi palabili prodotti dal ripristino degli interventi urgenti da edifici pubblici e privati e aree produttive si specifica che possono essere individuati dai Comuni più punti di raggruppamento distribuiti sul territorio comunale al fine di rendere più efficienti le fasi di raccolta e gestione;

3) di integrare quanto già indicato al punto 5) dell'ordinanza n. 4/2023 relativamente alla gestione di rifiuto indifferenziato di cui il gestore del servizio valuti la impossibilità tecnica di poterlo inviare a recupero; in tal caso, al fine di rendere più veloce ed efficiente il servizio di raccolta e allontanamento dei rifiuti, il gestore può procedere al conferimento diretto presso l'impianto di destinazione finale di termovalorizzazione oppure di discarica, senza pretrattamento;

4) che gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrano tutti a dare prioritariamente risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti generati dagli interventi dei territori alluvionati individuati al punto 1) dell'ordinanza n. 4/2023 in esito alla gestione ed indicazione dell'ordinanza n. 4/2023, consentendo il conferimento dei rifiuti dai gestori del servizio dei territori alluvionati o da società da loro delegate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale. Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello di cui il gestore del servizio pubblico ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia nel rispetto di quanto indicato ai punti 5) dell'ordinanza n. 4/2023 e al punto 3) del presente provvedimento. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza.

Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

Per quanto riguarda le discariche autorizzate al conferimento di rifiuto speciale del territorio regionale, esse forniscono altresì risposta alle richieste di smaltimento del rifiuto speciale alluvionato inoltrato dalle attività produttive dei territori interessati dall'emergenza. Il conferimento presso la discarica deve avvenire nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs 36/2003 così come integrato dal D.Lgs 121/2020 nonché dai criteri di ammissibilità del rifiuto indicati nelle autorizzazioni vigenti.

Nel rispetto di quanto già indicato al punto 13) dell'ordinanza n. 4/2023 le quantità conferite di rifiuto prodotto dalle attività di ripristino dei luoghi interessati dai fenomeni in argomento esulano dai quantitativi giornalieri e annuali autorizzati; le discariche autorizzate al trattamento di rifiuti speciali possono altresì dare risposta al conferimento dello stesso rifiuto speciale prodotto dagli interventi in argomento derogando ai codici EER dei rifiuti autorizzati, ma rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità;

5) che il rifiuto speciale alluvionato venga gestito separatamente dal rifiuto urbano alluvionato;

6) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a tre mesi;

7) di comunicare la presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 191 decreto legislativo 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy, alle Prefetture;

8) di comunicare inoltre la presente ordinanza ai Comuni, alle Province, ad Arpat direzione centrale, Ausl nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana;

9) di comunicare altresì la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore f.f.
Andrea Rafanelli



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 90 del 07/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Misure a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione - Sospensione dei mutui

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Dirigente Responsabile: Paolo PANTULIANO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”*;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla suddetta OCDPC 1037/2023, di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PRESO atto che, in applicazione del citato articolo 1, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, è in corso la costituzione della struttura commissariale a supporto del sottoscritto;

CONSIDERATA la estrema gravità degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna che hanno determinato una situazione di eccezionale difficoltà nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo e la conseguente necessità di porre in essere le attività atte a fornire un supporto celere ai soggetti danneggiati dall'evento;

RICHIAMATO l'articolo 11 della OCDPC n. 1037/2023 che prevede, in ragione del disagio socio economico derivante dall'evento predetto, la sospensione dei mutui in favore dei soggetti titolari dei medesimi che afferiscano ad edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola svolta negli edifici in questione;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) in applicazione dell'articolo 11 della OCDPC n. 1037/2023, la sospensione delle rate dei mutui in favore dei soggetti titolari dei medesimi che afferiscano ad edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola svolta negli edifici in questione e ricadenti nei territori interessati dall'evento calamitoso di cui trattasi;

2) che la sospensione di cui al punto 1:

2.1) Sia effettuata dagli istituti di credito e bancari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ed ii.;

2.2) Sia applicata fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile danneggiato dall'evento e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza nazionale;

2.3) Possa essere applicata all'intera rata o a quella relativa alla sola quota capitale, su opzione del soggetto titolare interessato;

3) che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della OCDPC n. 1037/2023, le banche

e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data;

4) di comunicare il presente atto a tutti i soggetti interessati nonché di dare massima diffusione al medesimo.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore generale
Paolo Pantuliano



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 91 del 09/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Giovanni MASSINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”*;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO l’enorme impatto economico e sociale, che l’evento ha avuto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni locali;

PRESO ATTO altresì che in relazione all’evento emergenziale in rassegna, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, dell’art. 9 della predetta ordinanza n. 1037/2023 è in corso l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

RITENUTO, nello specifico, di costituire una struttura di supporto interdisciplinare all’attività del Commissario delegato, denominata Struttura di Coordinamento Tecnico Operativo (S.C.T.O.), avente funzione di indirizzo e controllo nonché di raccordo con le realtà locali;

RITENUTO di stabilire che la suddetta Struttura di Coordinamento Tecnico Operativo sia composta da:

- Commissario delegato che la presiede e la convoca;
- Dott.ssa Monia Monni, Assessore Ambiente, Economia circolare, Difesa del suolo, Lavori pubblici e Protezione Civile, in qualità di Sub Commissaria, con la funzione di raccordare le azioni della S.C.T.O. con le indicazioni del Commissario delegato al fine di perseguire gli obiettivi dallo stesso indicati, nonché di garantire rapporto con le realtà territoriali e gli Enti locali;
- Dott. Paolo Pantuliano, Direttore generale della Giunta regionale, avente il compito di garantire il necessario coordinamento tecnico e la sinergia tra le azioni della Regione e le azioni Commissariali attuate per il tramite dell’Ufficio del Commissario;
- Avv. Lucia Bora, Direttore della Direzione Avvocatura regionale, Affari legislativi e giuridici, con il compito di garantire il supporto e la consulenza giuridica per le azioni Commissariali attuate per il tramite dell’Ufficio del Commissario;

- Dott. Paolo Giacomelli, Direttore della Direzione Programmazione e Bilancio, avente il compito di garantire il coordinamento degli aspetti economico finanziari connessi alle azioni Commissariali attuate per il tramite dell'Ufficio del Commissario;
- Dott.ssa Cristina Manetti, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, con il compito di garantire il diretto supporto all'attività Commissariale per quanto riguarda le attività di segreteria e le relazioni interne ed esterne;
- Dott. Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione Toscana, con il compito di garantire la diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;
- Ing. Giovanni Massini, Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile, in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Commissario;

RITENUTO di avvalersi, ai sensi del citato articolo 1 comma 2 della citata OCDPC n. 1037/2023, delle seguenti strutture regionali, unitariamente denominate come Ufficio del Commissario:

- Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione;
- Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile;
- Direzione Ambiente ed Energia;
- Direzione Avvocatura regionale, Affari legislativi e giuridici;
- Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport;
- Direzione Generale della Giunta regionale;
- Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro;
- Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico locale;
- Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza sedi di lavoro;
- Direzione Programmazione e Bilancio;
- Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale;
- Direzione Urbanistica;
- le ulteriori direzioni regionali per gli aspetti di ordinaria competenza che potranno essere di supporto per le azioni Commissariali;

CONSIDERATO che

- i Settori regionali che opereranno nell'ambito dell'Ufficio del Commissario, assumono le stesse funzioni, ruoli, competenze e responsabilità che assolvono nell'ambito della Regione Toscana;
- le direzioni coinvolte nell'Ufficio del Commissario, garantiranno la piena collaborazione delle proprie strutture che daranno la massima priorità per le attività connesse alla gestione emergenziale, sulla base delle indicazioni date dal coordinatore dell'Ufficio del Commissario;

RITENUTO di attribuire il coordinamento dell'Ufficio del Commissario, come sopra descritto, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana, Ing. Giovanni Massini;

RITENUTO altresì di avvalersi, ai sensi del citato articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, per le attività di supporto all'Ufficio del Commissario delegato, delle seguenti strutture operative:

- ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

- Carabinieri Forestali;
- Alia Servizi Ambientali Spa;
- CISPEL Toscana Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali, in costante consultazione con i gestori dei servizi pubblici locali;
- ANBI Toscana, in costante consultazione con i sei Presidenti dei Consorzi di Bonifica;

RAVVISATA altresì la necessità di istituire un Comitato di Garanzia, quale organo consultivo di natura politica a disposizione del Commissario delegato, con l'obiettivo di supportarlo nell'ambito della propria attività ai fini dell'individuazione delle azioni strategiche da intraprendere e così composto:

- Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET);
- Confederazione italiana della piccola e media industria privata Toscana (CONFAPI);
- Confindustria;
- C.A.S.A.ARTIGIANI;
- Confartigianato della Toscana;
- Confederazione nazionale dell'artigianato (C.N.A.);
- Confagricoltura;
- Coldiretti;
- Confederazione Italiana Agricoltura (C.I.A.);
- Associazione generale cooperative italiane;
- Confcooperative;
- Legacoop Toscana;
- Confcommercio Toscana;
- Confesercenti Toscana;
- Fondazione Sistema Toscana;
- FidiToscana;
- Sindacati CGIL Toscana , CISL Toscana e UIL Toscana;
- Presidenti delle Province territorialmente interessate ed il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze;
- Unione Regionale delle Province Toscane (UPI);
- Associazione nazionale comuni italiani - Sezione regionale Toscana (ANCI);
- Associazione Bancaria Italia - Commissione regionale della Toscana (ABI);
- Rappresentate delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile della Toscana;
- in ogni momento sono coinvolti nelle riunioni, per opportunità, i sindaci direttamente interessati, per territorio, agli affari trattati.

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di costituire la Struttura di Coordinamento Tecnico Operativo (S.C.T.O.), presieduta dal Commissario delegato, con la composizione e le funzioni indicate in narrativa;
2. di avvalersi delle strutture regionali con la composizione indicata in narrativa, unitariamente denominate come Ufficio del Commissario ivi comprese ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Carabinieri Forestali, Alia Servizi Ambientali, CISPEL Toscana e ANBI Toscana;

3. di attribuire il coordinamento dell'Ufficio del Commissario predetto al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile della Regione Toscana, Ing. Giovanni Massini;
4. di istituire un Comitato di Garanzia, quale organo consultivo di natura politica a disposizione del Commissario delegato, con l'obiettivo di supportarlo nell'ambito della propria attività ai fini dell'individuazione delle azioni strategiche da intraprendere e con la composizione indicata in narrativa;
5. di comunicare la presente ordinanza a tutti i soggetti e/o strutture interessate;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 92 del 10/11/2023

Oggetto:

Misure urgenti in materia di autorizzazione studi medici e strutture sanitarie nell'ambito dei territori colpiti dall'emergenza come indicati dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1037 del 5 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA, QUALITA' E RETI CLINICHE

Dirigente Responsabile: Michela MAIELLI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone: al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 91/2023 con cui è stata costituita la struttura organizzativa di avvalimento del sottoscritto Commissario;

VISTO l’articolo 3 della suddetta OCDPC n. 1037 del 2023 che, all’ultimo periodo del comma 1, prevede la possibilità per il Commissario di provvedere, per le attività strettamente connesse all’attuazione della OCDPC n. 1037/2023 su richiamata, in deroga a leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa;

VISTI gli artt. 4, 5, 19 e 48 della legge regionale n. 51 del 5 agosto 2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

VALUTATO che nei territori colpiti dall’evento eccezionale di cui trattasi non è possibile garantire l’attività di assistenza medica in diversi studi o ambulatori autorizzati ai sensi della suddetta norma regionale;

RAVVISATA pertanto, considerata l’estrema necessità di garantire la continuità delle cure in coerenza con quanto disposto dalle norme regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, di avvalersi della deroga di cui al citato art. 3, comma 1 della OCDPC 1037/2023 ;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità anche di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. in deroga a quanto disposto agli articoli 4, 5, 19 e 48 della l.r. 51/2009:

a) di trasferire gli studi medici o ambulatori di struttura sanitaria, siti nei Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia interessati dall’evento meteorologico del 2 novembre 2023, in presenza di comprovata impossibilità all’utilizzo degli stessi in quanto interessati dall’evento calamitoso in questione, in altri studi medici avviati a seguito di SCIA e/o studi medici e strutture sanitarie autorizzati;

b) di procedere, per il trasferimento di cui alla lettera a), tramite comunicazione al comune di pertinenza con modalità telematica in uso, in altri studi medici avviati a seguito di SCIA e/o studi medici e strutture sanitarie autorizzate purché siano rispettate le caratteristiche di seguito indicate:

- studio medico avviato a seguito di SCIA trasferibile temporaneamente presso altro studio medico in esercizio avviato a seguito di SCIA;
- ambulatorio autorizzato trasferibile temporaneamente presso altro ambulatorio di struttura sanitaria autorizzata per la disciplina in interesse. Analogamente, la ripresa dell'attività presso la sede originaria dovrà essere comunicata al Comune di pertinenza, tramite la medesima modalità telematica;

2. che, per quanto indicato nel precedente punto 1, la presente ordinanza ha validità per una durata di sei mesi dalla data di adozione della medesima;

3. di comunicare la presente ordinanza a tutti i soggetti e/o strutture interessate;

4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Michela Maielli

Il Direttore
Federico Gelli



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 93 del 10/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 3 novembre 2023 n. 4 con la quale, in riferimento all’evento emergenziale in rassegna e nelle more del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, tenuto conto della situazione di estrema gravità occorsa sul territorio regionale, sono state fornite le prime indicazioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’evento alluvionale eccezionale in argomento al fine di iniziare quanto prima tutte le attività di ripristino delle condizioni viarie e delle strutture edilizie e civili colpite direttamente dall’alluvione, ai sensi dell’art 191 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO altresì necessario, al fine di risolvere alcune criticità relative alla gestione dei rifiuti ed evitare conseguenti danni alla salute ed all’ambiente, adottare ulteriori disposizioni ad integrazione e chiarimento della citata ordinanza n. 4/2023, in particolare in merito alla:

- gestione dei sedimenti, tra cui acque di stagnazione, acque fangose e limi, non contaminati presenti nelle aree interessate dall’evento alluvionale;
- gestione dei fanghi palabili differenziando quelli prodotti dagli interventi di ripristino degli edifici da quelli relativi a interventi sui depositi delle infrastrutture viarie, altre superfici e corsi d’acqua naturali nonché canali artificiali, indicandone procedure di gestione e recupero purché non vi sia frammisto materiale di altra natura;
- agevolare il servizio di raccolta e allontanamento di rifiuti di cui il gestore ritenga non sia possibile procedere ad una lavorazione per il recupero anche parziale ma si possa procedere all’invio a destinazione finale di termovalorizzazione o discarica al fine di accelerare e rendere efficiente le operazioni di ripristino dei luoghi;

- consentire gli accessi di rifiuto speciale prodotto dagli interventi di ripristino dei luoghi a seguito dell'evento calamitoso, alle discariche del territorio regionale pur rimanendo vincolante la salvaguardia della sostenibilità ambientale per le condizioni di ammissibilità al conferimento di rifiuto rispetto alle autorizzazioni e la sua classificazione di pericolosità ma indipendentemente dalle quantità istantanee, giornaliere e annue autorizzate nonché ai codici EER di codifica del rifiuto;

RITENUTO pertanto di definire una nuova disciplina per la gestione dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali;

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt 185, c 3 e 191;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

1) che la gestione dei rifiuti così come derivanti dagli eventi alluvionali quali fanghi, detriti e materiali anche vegetali, così come definiti dall'articolo 5, comma 3, dell'OCDPC 1037/2023 rientrano nella competenza del commissario;

2) Rientrano inoltre nella gestione commissariale i materiali detriti e fango esclusi dalla gestione della parte IV del D.lgs 152/2006 nel rispetto delle disposizioni degli artt.183, comma 1, lettera n) e 185, comma 3:

- a) i sedimenti (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti dall'evento alluvionale);
- b) i fanghi palabili di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree di viabilità, piazzali, cortili di pertinenze di strutture edilizie e di altre aree generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale;
- c) i materiali franati, generati dall'attività di scavo, derivati da smottamenti e corsi d'acqua del reticolo idrografico superficiale, oltre a quelli provenienti da depositi fluviali di aree prossime al corso d'acqua nonché connessi alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza idraulica;

3) Rientrano infine nella gestione commissariale il raggruppamento degli autoveicoli interessati dall'evento alluvionale.

4) Si intende rifiuto costituito da materiale derivante dagli eventi alluvionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell' OCDPC 1037/2023 in merito alle deroghe al d.lgs. 152/06, tutto il materiale che, in conseguenza dell'evento, ha acquisito la natura giuridica di rifiuto perché interessato da acqua, fanghi e detriti che ne hanno alterato la natura originaria tale da determinare l'obbligo di disfarsene.

Rimane inalterata l'individuazione del codice EER corrispettivo e l'eventuale classificazione di

rifiuto pericoloso, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 5), al fine di tutelare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e corretto avvio a recupero/smaltimento, indirizzando così il materiale alla corretta gestione e favorendo le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile;

5) I rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, sono classificati con il codice 20.03.99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”, fermo restando, ove applicabile, l’avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili.

I rifiuti identificati con il codice EER 20.03.99 sono prodotti dal Comune territorialmente competente.

6) I rifiuti urbani e speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano esclusi dalla gestione commissariale;

7) Le attività di gestione che rientrano nella competenza del commissario sono così coordinate:

a) la gestione dei rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC 1037/2023;

b) la gestione dei sedimenti di cui al punto 2.a) dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell’articolo 1, comma 2 dell’OCDPC 1037/2023 ;

c) la gestione del materiale di cui al punto 2.b) è coordinata dai Comuni territorialmente competenti ;

d) la gestione del materiale alluvionale di cui al punto 2.c) è coordinata dai Comuni territorialmente competenti in accordo con l’autorità idraulica o dai soggetti attuatori pubblici di interventi in regime di urgenza.

Si specifica che i rifiuti liquidi imballati eventualmente rinvenuti nell’azione di gestione dei rifiuti di cui al punto 1) rimangono nella competenza del soggetto attuatore di cui al presente punto 7.a).

8) I gestori del servizio pubblico individuati quali soggetti attuatori sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio in attuazione di quanto disposto al presente provvedimento e di quanto disposto dall’ OCDPC n. 1037 del 05/11/2023;

9) Per quanto concerne la gestione dei rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell’articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga all’obbligo di pretrattamento e ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati. In particolare differenziare, ove tecnicamente possibile, i rifiuti RAEE, nonché gli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello maggiormente idoneo a svolgere le operazioni in loco di differenziazione dei rifiuti, cernita, trattamento di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) del materiale raccolto e/o raggruppare il rifiuto in frazioni omogenee al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento, in deroga all’obbligo di pretrattamento e ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

E' altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

10) In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 08/04/2008 i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

11) Il detentore del rifiuto alluvionato di utenze domestiche potrà conferirlo sulla strada ove lo consentano le dimensioni e non arrechi comunque pregiudizio alla libera circolazione, ai Centri di raccolta comunali qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni ivi conferibili, al primo raggruppamento, separando, ove possibile, ogni tipologia di rifiuto avviabile a recupero o ricorrendo a servizi a chiamata, qualora attivati dal soggetto attuatore.

In tutti i casi in cui ne è a conoscenza, il detentore è tenuto a comunicare al gestore la possibile pericolosità del rifiuto.

12) Il detentore dei rifiuti alluvionati di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), di utenze non domestiche procede ad avviare la gestione del rifiuto con le seguenti modalità:

a) per il rifiuto equivalente a quello prodotto dalle utenze domestiche in termine di qualità e quantità, procede con le modalità di cui al punto 11),

b) per i rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze procede come segue:

i) Il rifiuto deve essere mantenuto all'interno dei locali e/o pertinenza;

ii) Il detentore procede a richiedere l'intervento al soggetto attuatore secondo le modalità indicate dallo stesso;

iii) Il soggetto attuatore procederà ad effettuare un sopralluogo;

iv) Sarà effettuato un programma di intervento per la rimozione del rifiuto ed avviato ad impianto autorizzato;

Il soggetto attuatore provvederà a definire la procedura operativa relativa a quanto sopra.

In questo caso, il produttore del rifiuto è l'utenza non domestica e, a suo carico, permane la sola attività di caratterizzazione ai fini del conferimento presso i possibili impianti di destinazione, stante la specifica conoscenza del proprio processo produttivo.

13) Il trasporto dei rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificati al punto 4) dalle aree di raggruppamento verso le successive destinazioni è svolto dal soggetto attuatore mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il

gestore predispone inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento. L'elenco suddetto viene trasmesso dal gestore alla Prefettura territorialmente competente.

Tali disposizioni si applicano anche a tutte le attività di trasporto di rifiuto compiute dal soggetto attuatore o da soggetti da esso incaricati, effettuate sui rifiuti prodotti dall'evento emergenziale.

14) I rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificati al punto 4), possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni (in deroga all'art. 212 del d.lgs 152/06).

15) Si intende per sedimenti di cui al punto 2.a), in via generale e in coerenza con quanto previsto dall'art. 185 c. 3 del d.lgs 152/2006 quelli dovuti agli eventi alluvionali provenienti da edifici pubblici e privati e rispettive aree di pertinenze, escluse le aree produttive, qualora gli stessi non siano stati a contatto con materiale inquinante sulla base delle informazioni fornite dal possessore e dove visivamente non siano presenti altri materiali frammisti.

I sedimenti come sopra qualificati possono essere reimmessi in punti del reticolo idrografico individuati su proposta del soggetto attuatore sentita l'autorità idraulica al fine di non pregiudicare l'efficienza idraulica.

L'operazione di raccolta e gestione dei sedimenti, in accordo con il comune territorialmente competente è coordinata dal soggetto attuatore che individua e provvede a contrattualizzare gli operatori.

La reimmissione dei sedimenti nel reticolo idrografico è consentita esclusivamente agli operatori contrattualizzati dal soggetto attuatore.

16) I gestori del servizio idrico integrato sono autorizzati allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane nei limiti della capacità ricettiva degli impianti dei rifiuti liquidi e fangosi compatibili con il processo di trattamento e le modalità gestionali non rientranti nella definizione di sedimenti come sopra qualificati, derivanti dagli eventi alluvionali conferiti tramite autospurghi con le modalità di cui all'articolo 3 dell'OCDPC 1037/2023;

17) Al fine di prevenire possibili impatti ambientali e sanitari, è consentito il conferimento su gomma, in deroga alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, agli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale dei reflui prodotti dalle aziende che afferiscono alle reti fognarie ed impianti interessate da rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti che ne pregiudicano la funzionalità come verificato e comunicato da parte del gestore della rete stessa. Resta fermo il rispetto dei limiti autorizzati per lo scarico degli stessi in fognatura. Le suddette modalità sono da attuarsi per il solo periodo di tempo utile al ripristino e recupero della piena operatività della fognatura danneggiata. Il gestore del servizio idrico integrato e il titolare dell'impianto di depurazione assicurano la tracciabilità della filiera (presa in carico e conferimento presso l'impianto).

18) Ai fini della gestione commissariale del materiale di cui al punto 2.b) i fanghi palabili sono gestiti dal Comune territorialmente competente ed è previsto il raggruppamento preliminare in prossimità delle aree di intervento. Il materiale così raggruppato può essere successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello presso aree individuate dal Comune. Il raggruppamento di questo materiale deve rimanere separato dalla raccolta e raggruppamento delle altre tipologie di materiale. E' preferibile, ove possibile, prevedere specifiche aree destinate a questa tipologia di materiale. Nei punti di raggruppamento sarà indicato con successivo provvedimento la

modalità di gestione del materiale e definito un protocollo di lavorazione e controllo al fine di prevederne il riutilizzo e prevenire lo smaltimento in discarica.

Tali attività possono essere anche svolte, sotto il coordinamento dei Comuni territorialmente competenti, dagli operatori del sistema di protezione civile, VV.FF. e altri soggetti che partecipano alle operazioni di protezione civile;

I fanghi di natura esclusivamente fluviale, che alla vista non presentano altro materiale frammisto e sono valutati come idonei al diretto riutilizzo possono essere immediatamente impiegati in interventi di urgenza sui corsi d'acqua e per le relative opere idrauliche;

Per tutte le attività di trasporto nell'ambito della gestione dei materiali di cui al presente punto è necessaria un'attestazione da parte del soggetto attuatore che certifichi la provenienza del materiale;

19) Ai fini della gestione commissariale del materiale di cui al punto 2.c) lo svolgimento delle azioni volte a mantenere circoscritto il materiale prodotto dall'attività di scavo, derivante da frane e smottamenti e dei corsi d'acqua, i soggetti di cui al punto 7) possono individuare opportune aree, destinate al deposito intermedio. L'individuazione, pur in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, deve garantire che:

- a) il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente;
- b) il deposito del materiale dovrà essere raggruppato per lotti omogenei e dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di materiale oggetto di differenti cantieri ed in particolare a rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito;
- c) il deposito del materiale deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile.

Qualora il sito di deposito venga individuato in area privata, il soggetto incaricato può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

A condizione che il materiale non risulti anche a un semplice controllo visivo, contaminato da sostanze pericolose, può essere trasferito, presso l'area individuata quale deposito, su mezzi dei soggetti gestori o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti, ma dotati del documento di trasporto;

Qualora da un semplice controllo visivo non emerga la presenza di rifiuti, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale derivante da frane e smottamenti superficiali nell'ambito delle operazioni di ripristino delle infrastrutture e dei corsi d'acqua, senza ulteriori adempimenti;

Per tutte le attività di trasporto nell'ambito della gestione dei materiali di cui al presente punto è necessaria un'attestazione da parte del soggetto attuatore che certifichi la provenienza del materiale;

20) Per gli autoveicoli danneggiati si prevede contestualmente il deposito in idonea area specifica individuata dal Comune territorialmente competente destinata al raggruppamento degli autoveicoli prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie. Il coordinamento delle attività spetta al Comune territorialmente competente.

21) I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di

prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità giornaliera e annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti alluvionati di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) possono allontanare i rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificati al punto 4) verso successive operazioni di recupero e/o smaltimento indipendentemente dalle operazioni con cui sono stati presi in carico presso l'impianto, garantendo comunque la tracciabilità interna del rifiuto.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti e interessati dalla gestione dei rifiuti di cui al punto 1) come meglio specificate al punto 4) possono operare in deroga alle tempistiche previste nei rispettivi atti autorizzativi.

In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAT i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedono un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

Al fine di semplificare le operazioni di gestione dei rifiuti di cui al punto 1 i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti potranno chiedere all'autorità competente eventuali ulteriori deroghe su aspetti prettamente gestionali agli atti autorizzativi in essere;

22) I gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, ove necessario, nell'ambito del proprio impianto di gestione rifiuti autorizzato, previa comunicazione ad Arpat, competente per territorio provinciale, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori aree di stoccaggio ubicate all'interno dell'impianto, adeguatamente delimitate e pavimentate e, possibilmente, opportunamente impermeabilizzate, ancorché non previste nell'atto autorizzativo;

23) gli stoccaggi di cui ai punti 20 e 21 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti;

24) Ai fini della gestione di rifiuti liquidi, i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica ;

25) Gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrono tutti a dare risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti di cui al punto 1, così come meglio specificati al punto 4), consentendo il conferimento dei rifiuti dal soggetto attuatore di cui al punto 7) o da società da loro individuate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale presente, all'obbligo di pretrattamento e nel rispetto delle procedure di caratterizzazione e verifica in loco semplificate che saranno oggetto di specifiche disposizioni da parte degli uffici regionali. La deroga è prevista altresì per le quantità istantanee, giornaliere e annuali conferibili all'impianto e ai codici EER autorizzati.

Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello che il il soggetto attuatore ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità separata degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

26) Resta inteso che un soggetto privato qualora voglia provvedere, a prescindere da quanto disciplinato ai punti precedenti, all'allontanamento del proprio rifiuto alluvionato di cui al punto 1) come meglio specificato al punto 4), può in autonomia attivarsi con specifico soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente. Le discariche e gli impianti di termovalorizzazione garantiscono comunque la possibilità ai produttori dei rifiuti in argomento di conferire presso i loro impianti, in deroga ai limiti quantitativi e ai EER autorizzati. Rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità.

27) Nelle more della situazione emergenziale determinata dagli eventi alluvionali e per semplificare la logistica di smaltimento, laddove, a causa dell'evento stesso, sia stata compromessa la funzionalità degli impianti di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 e la compromissione sia tale da indirizzare tali rifiuti al trattamento in altri impianti analoghi, è consentito lo smaltimento dei flussi trattati nella discarica situata nello stesso sito dell'impianto di trattamento, se presente, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti. Tale flusso rimane soggetto agli accordi tra le autorità di ambito e nel rispetto della loro programmazione.

28) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti.

29) nelle more dell'accoglimento della richiesta di deroga della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 3, commi dal 24 al 40, al fine di contenere i costi di gestione dei rifiuti alluvionati e non gravare sulla tariffa dovuta dai cittadini, l'ecotassa (il tributo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti solidi in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia) è dovuta nella misura minima individuata al comma 29, dell'articolo 3, della l. 549/1995, in deroga alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60.

30) in caso di accoglimento della deroga di cui al punto 29), con riferimento ai rifiuti alluvionati di

cui alla presente ordinanza, non troverà applicazione il tributo per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di discarica o di incenerimento senza recupero di energia di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 40, della l. 549/1995.

31) Le attività dei soggetti attuatori individuati dalla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, rientrano nel piano degli interventi urgenti ai sensi del successivo comma 3 e pertanto in relazione alle risorse finanziarie si attuano le disposizioni di cui al comma 8.

32) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

33) la presente ordinanza revoca l'ordinanza commissariale n. 87 del 6/11/2023 e disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023

34) la presente ordinanza ha efficacia per il periodo strettamente necessario alla gestione emergenziale e comunque non superiore a tre mesi,

35) la presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'articolo 191 d.lgs. 152/06, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, alle Prefetture;

36) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana.

37) la presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

38) la presente ordinanza si revoca l'ordinanza commissariale n. 87 del 6/11/2023 e si disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore f.f.
Andrea Rafanelli



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 96 del 14/11/2023

Oggetto:

OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023; Ordinanza contingibile e urgente per la vendita dei prodotti alimentari e non alimentari nelle località colpite dagli eventi metereologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI

Dirigente Responsabile: Laura ACHENZA

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

Vista l'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile n. 1037 del 5 novembre 2023, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato", con la quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato;

Considerato che i territori indicati sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose;

Ritenuto che l'attuale contesto richiede interventi urgenti finalizzati a consentire alle imprese di non interrompere del tutto le attività ordinarie, siano esse produttive o commerciali, al fine di garantire una continuità economica e nel contempo consentire lo smaltimento di produzioni o di scorte che potrebbero intralciare le operazioni di ripristino dei locali alluvionati, oltre a determinare ulteriori perdite economiche alle imprese qualora non venissero rapidamente liquidate, trattandosi di beni deperibili o comunque soggetti a irreparabili danneggiamenti se conservati in ambienti inadeguati;

Ritenuto necessario assumere misure specifiche per consentire alle imprese insediate nei territori alluvionati, che abbiano subito danni a causa degli eventi alluvionali, di commercializzare prodotti integri nelle loro caratteristiche e funzionalità, ma danneggiati esclusivamente nell'imballaggio o nel confezionamento, garantendo nel contempo ai consumatori di disporre di beni perfettamente fruibili;

Ritenuto che le condizioni di contingibilità e urgenza consentono di derogare alle disposizioni di cui al D.P.R. 06.04.2001, n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114) nonché a quelle in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui alla legge regionale 23.11.2018, n. 62 (Codice del commercio);

ORDINA

1) è consentito alle attività insediate nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, effettivamente danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, come adeguatamente accertato ;

a) se imprese produttrici, artigiane o industriali, di vendere i prodotti di propria produzione anche al di fuori dei locali di produzione o dei locali ad essi adiacenti, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi ovvero su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni;

b) se imprese commerciali, di vendere i loro prodotti anche al di fuori degli esercizi commerciali, qualora essi non risultino temporaneamente agibili, in locali non aventi specifica destinazione d'uso, ovvero anche su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni;

c) se imprese agricole, di vendere i loro prodotti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

2) le vendite di cui al punto 1) sono consentite, anche a prezzi ribassati, alle seguenti condizioni:

a) che per i prodotti alimentari sia garantita l'integrità igienico-sanitaria, potendosi solo derogare agli aspetti relativi al confezionamento o imballaggio dei prodotti stessi;

b) che i prodotti non alimentari siano integri nelle loro caratteristiche e funzionalità e risultino eventualmente danneggiati esclusivamente nell'imballaggio o nel confezionamento e in condizioni tali che non risulti inficiata la funzione primaria;

3) è consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare vendite online dei prodotti di cui al punto 2), anche al fine di limitare l'accesso fisico ad aree ancora in situazioni di criticità ambientale;

4) è consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare appositi eventi per promuovere la commercializzazione dei prodotti di cui al punto 2);

5) è consentito ai Comuni di mettere a disposizione propri locali o locali nelle proprie disponibilità per l'effettuazione delle vendite da parte delle imprese di cui al punto 1);

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità sino al 15 dicembre 2023, salvo proroga.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- ai Prefetti di Firenze Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- ai Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- all'ANCI;
- ai Presidenti della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente responsabile
Laura Achenza

Il Direttore (f.f)
Albino Caporale



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 97 del 15/11/2023

Oggetto:

Misure urgenti in materia di autorizzazione servizi educativi per la prima infanzia nell'ambito dei territori colpiti dall'emergenza come indicati dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1037 del 5 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Struttura Proponente: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Dirigente Responsabile: Sara MELE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone: al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATA l’ ordinanza commissariale n. 91/2023 con cui è stata costituita la struttura organizzativa di avvalimento del sottoscritto Commissario;

VISTO l’ articolo 3 della suddetta OCDPC n. 1037 del 2023 che, all’ultimo periodo del comma 1, prevede la possibilità per il Commissario di provvedere, per le attività strettamente connesse all’attuazione della OCDPC n. 1037/2023 su richiamata, in deroga a leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa;

VISTI gli artt. 19, 20, 22, 23, 24, 25 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 26 limitatamente al comma 4, 29, 30, 31, 32 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39 limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia”);

VALUTATO che nei territori colpiti dall’evento eccezionale di cui trattasi non è possibile garantire l’attività di tutti i servizi educativi della prima infanzia autorizzati ai sensi della suddetta normativa regionale;

RAVVISATA pertanto, in considerazione della necessità di garantire la continuità del funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia in coerenza con quanto disposto dalle norme regionali in materia di autorizzazione, di avvalersi della deroga di cui al citato art. 3, comma 1 della OCDPC 1037/2023;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici .

ORDINA

1. in deroga a quanto disposto agli articoli 19, 20, 22, 23, 24, 25 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 26 limitatamente al comma 4, 29, 30, 31, 32 limitatamente ai commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39 limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, di consentire ai Comuni della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Prato e Pistoia interessati dall'evento meteorologico del 2 novembre 2023, in presenza di comprovata impossibilità all'utilizzo degli edifici che ospitano servizi educativi per la prima infanzia in quanto interessati dall'evento calamitoso in questione, di trasferire tali servizi in altri edifici previa verifica del rispetto delle norme di sicurezza, igiene e sanità;

2. che la presente ordinanza ha validità per una durata di sei mesi dalla data di adozione della medesima;

3. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazionetrasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Eugenio Giani

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Sara Mele

LA DIRETTRICE
Francesca Giovani



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 98 del 15/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco dei Comuni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Elenco dei Comuni

3026d44eca4a06e33b4d49ee36a52c8c18e35abc5556bdd3c773ecaa8510d9db

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 3 con il quale si elencano le deroghe alle vigenti disposizioni normative in ordine alle attività che il Commissario deve attuare per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;
- l’art. 4 che prevede la ricognizione, tra gli altri, dei fabbisogni ulteriori per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive nonché dei danni complessivi causati dalla situazione emergenziale in rassegna ai sensi e per le finalità di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. c) ed e) del d.lgs. n. 1/2018;

RAVVISATA la necessità di individuare l’elenco dei Comuni, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;

TENUTO CONTO che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all’analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all’Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di individuare l'elenco dei Comuni, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;
2. di dare atto che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
3. di comunicare la presente ordinanza a Comuni ed alle Province interessate;
4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 101 del 18/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco soggetti attuatori
B	Si	Prime disposizioni operative in relazione agli interventi attuati in somma urgenza

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Elenco soggetti attuatori

414e10a97bcd043d5096398c4cd1616699319e5b000c2b4c2a22bb6eefe5672c

*B Prime disposizioni operative in relazione agli interventi attuati in somma
urgenza*

fa68decc7fe66bc70283aa7365ab01a171399656072c6ffbc646cdc27290cfe6

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 3 con il quale si elencano le deroghe alle vigenti disposizioni normative in ordine alle attività che il Commissario delegato deve attuare per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;
- l’art. 4 che prevede la ricognizione, tra gli altri, dei fabbisogni ulteriori per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive nonché dei danni complessivi causati dalla situazione emergenziale in rassegna ai sensi e per le finalità di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. c) ed e) del d.lgs. n. 1/2018;

VISTA l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno determinato l’immediato coinvolgimento delle autorità locali, della Regione nonché dei Consorzi di Bonifica e dei Gestori dei servizi che, nel complesso, si sono attivati per garantire il soccorso e l’assistenza alla popolazione nonché per tutte le attività necessarie a ripristinare la funzionalità dei

servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per gestire i rifiuti, le macerie, il materiale vegetale e alluvionale prodotto dall'evento e per ripristinare i corsi d'acqua;

CONSIDERATO che per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, è stata attivata una prima ricognizione delle misure di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui alla lettera a) comma 2, art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018 nonché per gli interventi urgenti di cui alla lettera b), comma 2, art. 25, del D. Lgs. n. 1/2018 dalla quale emerge l'elenco dei soggetti coinvolti, oltre a quelli desunti in base al quadro conoscitivo connesso alla gestione dell'evento emergenziale in corso;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023, di individuare l'elenco dei soggetti attuatori per la gestione delle attività inerenti l'emergenza in atto così come riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la OCDPC n. 1041 del 17 novembre 2023, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”*;

CONSIDERATO che i soggetti attuatori potranno avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe normative di cui agli artt. 3, 5 e 6 della citata OCDPC n. 1037/2023 nonché delle deroghe di cui all'art. 4 della OCDPC n. 1041/2023, al fine di garantire la massima efficacia e tempestività di intervento;

RITENUTO altresì necessario, in relazione all'attività in somma urgenza attuata dai suddetti soggetti attuatori, approvare le prime disposizioni operative così come riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023, che il Commissario delegato, per la gestione delle attività inerenti l'emergenza in atto, si avvale dei soggetti attuatori indicati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali, sulla base di apposita motivazione, potranno avvalersi, delle deroghe normative di cui agli artt. 3, 5 e 6 della citata OCDPC n. 1037/2023 nonché delle deroghe di cui all'art. 4 della OCDPC n. 1041/2023, al fine di garantire la massima efficacia e tempestività di intervento;
2. di dare atto che il predetto elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato in considerazione dell'evolversi del quadro conoscitivo connesso alla gestione dell'evento emergenziale in corso;
3. di approvare, in relazione all'attività in somma urgenza attuata dai soggetti attuatori di cui al punto 1, le prime disposizioni operative così come riportate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di comunicare la presente ordinanza ai soggetti attuatori interessati;
5. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 102 del 18/11/2023
--

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Modifiche e integrazioni OC 93/2023.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n.91 del 9/11/2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative”.

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 6/11/2023 avente ad oggetto DCM 03/11/2023-OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023 avente ad oggetto: “DCM 03/11/2023 – OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall’evento alluvionale del 2 novembre 2023”;

RITENUTO altresì necessario, al fine di dare seguito alla necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, adottare

ulteriori disposizioni ad integrazione e chiarimento della citata ordinanza commissariale n. 93/2023, in particolare in merito a:

- La gestione dei rifiuti liquidi per cui si rende necessario consentire ai depuratori e agli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione di questi rifiuti di poter incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore;
- L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, che per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento;

VISTI

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli artt 185, c 3 e 191;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

1) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

2) di sostituire il punto 9) dell'ordinanza commissariale 93/2023 con il seguente:

"9). Per quanto concerne la gestione dei rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga ai quantitativi istantanei, giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati. In particolare differenziare, ove tecnicamente possibile, i rifiuti RAEE, nonché gli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello maggiormente idoneo a svolgere le operazioni in loco di differenziazione dei rifiuti, cernita, trattamento di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) del materiale raccolto e/o raggruppare il rifiuto in frazioni

omogenee al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento, in deroga ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.”

3) Di sostituire il punto 12 con il seguente:

“12) Il detentore dei rifiuti alluvionati di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), di utenze non domestiche procede ad avviare la gestione del rifiuto con le seguenti modalità:

a) per il rifiuto equivalente a quello prodotto dalle utenze domestiche in termine di qualità e quantità, procede con le modalità di cui al punto 11),

b) per i rifiuti di cui al punto 1), come meglio specificati al punto 4), generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze procede come segue:

i) Il rifiuto deve essere mantenuto all'interno dei locali e/o pertinenza;

ii) Il detentore procede a richiedere l'intervento al soggetto attuatore secondo le modalità indicate dallo stesso;

iii) Il soggetto attuatore procederà ad effettuare un sopralluogo;

iv) Sarà effettuato un programma di intervento per la rimozione del rifiuto ed avviato ad impianto autorizzato;

Il soggetto attuatore provvederà a definire la procedura operativa relativa a quanto sopra.

Con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui al punto b), l'attività di caratterizzazione ai fini del conferimento presso i possibili impianti di destinazione, è a carico dell'utenza non domestica, stante la specifica conoscenza del proprio processo produttivo.

4) di sostituire il punto 23) dell'ordinanza commissariale 93/2023 con il seguente:

“23) gli stoccaggi di cui ai punti 21 e 22 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;

B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;

C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;

D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti;”.

5) di sostituire il punto 25) dell'ordinanza commissariale 93/2023 con il seguente

“25) Gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrono tutti a dare risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti di cui al punto 1, così come meglio specificati al punto 4), consentendo il conferimento dei rifiuti dal soggetto attuatore di cui al punto 7) o da società da loro individuate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale presente e nel rispetto delle procedure di caratterizzazione e verifica in loco semplificate che saranno oggetto di specifiche disposizioni da parte degli uffici regionali. La deroga è prevista altresì per le quantità istantanee, giornaliere e annuali conferibili all'impianto e ai codici EER autorizzati.

Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello che il soggetto attuatore ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità separata degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.”.

6) di eliminare il punto 38) dell'ordinanza commissariale 93/2023

7) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

8) la presente ordinanza ha efficacia per il periodo strettamente necessario alla gestione emergenziale e comunque non superiore a tre mesi dalla data della sua pubblicazione;

9) la presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'articolo 191 d.lgs. 152/06, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, alle Prefetture;

10) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana.

11) la presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL COMMISSARIO

Eugenio Giani

IL Direttore f.f.
Andrea Rafanelli



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 106 del 29/11/2023
--

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Abrogazione OC 93/2023 e 102/2023.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Dirigente Responsabile: Edo BERNINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1041 del 17 novembre 2023 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

CONSIDERATO che:

- gli eccezionali eventi meteorici in rassegna hanno determinato una situazione di estrema gravità nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato (anche a seguito della caduta di alberi e pali) danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo, con il rischio di gravi conseguenze relative all’ambiente e alla salute pubblica;
- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dai suddetti eventi meteorici eccezionali, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- durante le prime fasi di intervento emergono ulteriori esigenze relativamente alla gestione dei rifiuti al fine di velocizzare gli interventi di ripristino alle normali condizioni di viabilità per l’accesso alle aree interessate ancora dalla permanenza di fango, detriti, acque di stagnazione dell’evento alluvionale;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 6/11/2023 avente ad oggetto DCM 03/11/2023-OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 91 del 9/11/2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative”;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023 avente ad oggetto: “DCM 03/11/2023 – OCDPC n.1037 del 05/11/2023 –Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre

2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023”;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 102 del 18/11/2023 avente ad oggetto: “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Modifiche e integrazioni OC 93/2023”;

RICHIAMATA l’ordinanza ordinanza commissario delegato n. 101 del 18.11.2023 avente ad oggetto. “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze;

RITENUTO necessario fornire diverse indicazioni per la gestione dei sedimenti (con cui si intende indicare le acque di stagnazione, acque fangose e limi derivanti dall’evento alluvionale), vista anche la nota di Publiacque Spa protocollo n. 0530732 del 22/11/2023, agli atti della competente direzione, con cui è stato comunicato il concludersi delle attività ad essi relative;

CONSIDERATO che la gestione dei sedimenti di cui al precedente alinea, svolta finora con le modalità disciplinate dalle precedenti ordinanze, si è conclusa e che pertanto la loro gestione avverrà secondo le modalità ordinarie e non più straordinarie dettate dalla necessità e l’urgenza;

CONSIDERATO che, relativamente ai fanghi palabili, ai materiali depositati sulle aree prossime ai corsi d’acqua, ai materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché ai materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d’acqua e infrastrutture, si rende necessario operare in modo più sistematico, prevedendo una loro gestione non più nell’immediatezza dell’evento alluvionale, in cui gli interventi sono stati dettati dalla somma urgenza, dalla necessità ed indifferibilità;

CONSIDERATO che, relativamente ai fanghi palabili, ai materiali depositati sulle aree prossime ai corsi d’acqua, ai materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché ai materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d’acqua e infrastrutture, si rende necessario operare in modo più sistematico, prevedendo una loro gestione non più nell’immediatezza dell’evento alluvionale, in cui gli interventi sono stati dettati dall’estrema urgenza, necessità ed indifferibilità;

CONSIDERATO che in relazione ai materiali di cui al precedente alinea, a seguito degli incontri territoriali tenutisi con i soggetti attuatori, è emersa la necessità, anche per esigenze contrattuali, che le attività avviate alla data di adozione della presente ordinanza, anche in somma urgenza, debbano proseguire, fino al loro termine, con le modalità previste dai punti 18) e 19) dell’ordinanza commissariale 93/2023

CONSIDERATO che si rende necessario operare in modo più sistematico relativamente a tutti i materiali alluvionali, essendo cambiate anche le condizioni della necessità, urgenza e indifferibilità

RITENUTO in coerenza con quanto disposto dall’articolo 5, comma 6, dell’OCDPC n.1037 del 05/11/2023 e con la deroga all’obbligo di pretrattamento ivi prevista, di stabilire che il pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica si effettua nelle modalità di seguito indicate, solo ove possibile e tecnicamente fattibile;

VISTI

- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

DATO ATTO che il presente atto è stato condiviso con ARPAT in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la situazione in essere giustifica da parte del Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori individuati in ordinato, l'utilizzo delle deroghe di cui agli articoli 3, 5 e 6 dell'OCDPC n. 1037/2013 e articolo 4 dell'OCDPC n. 1041/2023, come disciplinato nel presente atto nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

PRESO ATTO che con ODS n. 699 del 12 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Ambiente ed Energia Edo Bernini ha individuato come suo sostituto per il periodo di ferie a partire dal 13 ottobre 2023 Andrea Rafanelli;

ORDINA

1) per la gestione dei materiali così come derivanti dagli eventi alluvionali il commissario procede secondo la presente ordinanza anche mediante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, di specifici soggetti attuatori i quali sono autorizzati ad utilizzare le deroghe di cui agli articoli 3, 5 e 6 della medesima ordinanza, nonché le deroghe di cui all'articolo 4 dell'OCDPC 1041/2023, come di seguito disciplinato, nonché ad affidare, anche in somma urgenza, le attività ad operatori economici esterni nel rispetto del D.lgs. 36/2023 e fatte salve le suddette deroghe;

2) sottostanno alla gestione commissariale i seguenti materiali e rifiuti (così come specificato anche al punto 3) risultanti dalle attività di ripristino delle condizioni emergenziali prodotte dagli eventi alluvionali del 3 novembre u.s:

a) fanghi di origine fluviale costituiti da detriti depositati sulle aree prossime ai corsi d'acqua, sulle aree di viabilità, piazzali, cortili di pertinenze di strutture edilizie e di altre aree generati dal ripristino delle aree interessate dall'evento alluvionale. I fanghi possono essere frammisti di materiale antropico oppure risultare puliti alla vista. Rientrano in questa macro tipologia di materiale anche i materiali derivanti da frane o smottamenti, nonché materiali derivanti dalle operazioni di ripristino di corsi d'acqua e infrastrutture;

b) rifiuti ingombranti, rifiuti RAEE, ferrosi, rifiuti liquidi imballati e altre tipologie derivanti dagli sgomberi dei volumi edilizi pubblici e privati interessati dall'evento alluvionale. Rientra tra questi anche la miscela di fanghi e materiale antropico su cui non è possibile effettuare lavorazioni di separazione e cernita, che sarà identificata con codice EER 20.03.99 “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.

- c) rifiuti generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze diversi da quelli cui al punto b);
- d) materiale di origine antropica frammisto a vegetale rinvenuto sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito degli eventi alluvionali;
- e) autoveicoli danneggiati dall'evento alluvionale;
- f) rifiuti liquidi.

I rifiuti urbani e speciali non interessati dagli eventi alluvionali restano esclusi dalla gestione commissariale.

3) si intende rifiuto costituito da materiale derivante dagli eventi alluvionali, fatto salvo quanto previsto ai punti successivi, tutto il materiale che, in conseguenza dell'evento, ha acquisito la natura giuridica di rifiuto perché interessato da acqua, fanghi e detriti che ne hanno alterato la natura originaria tale da determinare l'obbligo di disfarsene, compresi gli autoveicoli interessati dall'evento alluvionale e i rifiuti liquidi imballati.

Rimane inalterata l'individuazione del codice EER corrispettivo e l'eventuale classificazione di rifiuto pericoloso, al fine di tutelare tutte le operazioni di raccolta, trasporto e corretto avvio a recupero/smaltimento, indirizzando così il materiale alla corretta gestione e favorendo le operazioni di recupero, ove tecnicamente possibile;

I rifiuti di cui sopra, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, sono classificati con il codice 20.03.99, fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili.

I rifiuti identificati con il codice EER 20.03.99 sono prodotti dal Comune territorialmente competente.

4) rispetto alla gestione del materiale ricadente nel punto 2. lettera a), ritenuto che i fanghi possono essere frammisti di materiale antropico oppure risultare puliti alla vista, si specifica quanto segue.

I materiali dovranno essere raggruppati per lotti omogenei di quantitativi definiti e dovrà essere svolta attività di caratterizzazione analitica. La caratterizzazione è finalizzata a dare evidenza di un controllo del materiale prodotto per attestarne la corretta classificazione e le idonee caratteristiche al successivo riutilizzo ovvero all'avvio ad impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti (recupero e/o smaltimento).

Fanghi risultanti puliti alla vista:

Il materiale potrà essere preliminarmente raggruppato in prossimità delle aree di intervento e poi successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello.

Qualora tale materiale si trovi in aree con assenza di attività antropiche, quali insediamenti industriali e civili, che potrebbero avere contaminato il materiale stesso e se, alla vista, non presentano materiale frammisto, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale, a seguito di caratterizzazione specifica secondo il campionamento effettuato ai sensi dell'Allegato A alla presente ordinanza, che dovrà rispettare i parametri ivi indicati.

Fanghi frammisti ad altro materiale antropico

Il materiale potrà essere preliminarmente raggruppato in prossimità delle aree di intervento e poi successivamente trasferito in punti di raggruppamento di secondo livello.

Ai fini del suo riutilizzo il materiale dovrà essere sottoposto a caratterizzazione. La caratterizzazione verrà effettuata in base a delle linee guida predisposte da Arpat entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Le caratteristiche di idoneità risponderanno a requisiti di tutela ambientale.

Norme comuni ad entrambi i materiali:

Il raggruppamento dei materiali deve rimanere separato dalla raccolta e raggruppamento delle altre tipologie di materiale derivante dagli eventi alluvionali. È preferibile, ove possibile, prevedere specifiche aree destinate a questa tipologia di materiale.

Le aree di raggruppamento/deposito intermedio sono individuate dal Comune o dal soggetto attuatore dell'intervento. I Comuni entro 20 giorni devono fornire alla struttura Commissariale l'ubicazione dei punti di raggruppamento/deposito intermedio, l'indicazione della proprietà del luogo se non pubblica e la stima delle quantità in deposito.

Alle attività di cui al presente punto 4) possono provvedere, in qualità di soggetti attuatori, oltre allo stesso Comune, la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, VV.FF e gli altri soggetti che partecipano alle operazioni di protezione civile, nonché i soggetti attuatori dei relativi interventi.

Qualora il sito di raggruppamento/deposito intermedio venga individuato in area privata, il soggetto incaricato può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Il materiale, solo a seguito delle caratterizzazioni nelle due modalità sopra esplicitate, in deroga all'art 48 della LR 35/2015, potrà altresì essere ceduto a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi. In quest'ultimo caso il valore dei materiali è determinato sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti e l'operazione è soggetta al parere del Settore del Genio Civile territorialmente competente in merito alla correttezza della valutazione del valore assunto e delle modalità di contabilizzazione dei volumi, nonché in merito alla verifica che tale materiale non sia necessario in altri interventi di ripristino di corsi d'acqua attivati dal medesimo Genio Civile a seguito dell'emergenza.

Se il materiale, a seguito delle caratterizzazioni nelle due modalità sopra esplicitate, sarà classificato come rifiuto dovrà essere destinato ad impianti di recupero o smaltimento regolarmente autorizzati alla gestione di rifiuti in deroga alle quantità autorizzate.

5) la gestione dei rifiuti di cui al punto 2, lettera b) è assicurata dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023, secondo le modalità seguenti:

Il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento dei rifiuti solidi ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera n), del d.lgs.152/2006, al fine di gestire la raccolta differenziando i materiali in base alla loro natura per una migliore gestione, potendo effettuare anche operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli alle operazioni di recupero/smaltimento in deroga ai quantitativi istantanei, giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati. In particolare differenziare, ove tecnicamente possibile, i

rifiuti RAEE, nonché gli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello maggiormente idoneo a svolgere le operazioni in loco di differenziazione dei rifiuti, cernita, trattamento di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) del materiale raccolto e/o raggruppare il rifiuto in frazioni omogenee al fine di avviarlo alle operazioni di recupero/smaltimento, in deroga ai quantitativi istantanei giornalieri e annuali nonché agli EER autorizzati.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ove possibile e tecnicamente fattibile, si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento. Il materiale può essere conferito direttamente in discarica senza passare dai punti di raggruppamento, purché sia comunque garantita la separazione di quei rifiuti che alla vista possono essere diversamente valorizzabili.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

Al terminare delle esigenze di raccolta dei rifiuti alluvionati di cui al presente punto, il Gestore del servizio pubblico, previa comunicazione alla struttura commissariale, procede a ripristinare il servizio ordinario articolato sulla raccolta all'utenza su chiamata.

6) relativamente ai rifiuti di cui al punto 2, lettera c) o comunque per i rifiuti di cui al punto 3) generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze si procede con le seguenti modalità:

- a) per il rifiuto equivalente a quello prodotto dalle utenze domestiche in termine di qualità e quantità, si procede con la modalità di cui al precedente punto 5)
- b) per i rifiuti generati all'interno degli insediamenti produttivi e commerciali e nelle loro pertinenze si procede come segue:
 - i) Il rifiuto deve essere mantenuto all'interno dei locali e/o pertinenza;
 - ii) Il detentore procede a richiedere l'intervento al soggetto attuatore secondo le modalità indicate dallo stesso;

iii) Il soggetto attuatore procederà ad effettuare un sopralluogo;

iv) Sarà effettuato un programma di intervento per la rimozione del rifiuto ed avviato ad impianto autorizzato;

Il soggetto attuatore provvederà a definire la procedura operativa relativa a quanto sopra. Sono comunque fatte salve le procedure operative già definite in attuazione delle precedenti ordinanze.

Con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui al punto b), l'attività di caratterizzazione ai fini del conferimento presso i possibili impianti di destinazione è a carico dell'utenza non domestica, stante la specifica conoscenza del proprio processo produttivo.

7) la gestione del materiale di cui al punto 2, lettera d) costituito da materiale di origine antropica frammisto a vegetale derivanti dall'evento alluvionale e rinvenuto sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, è assicurata dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani territorialmente competente in qualità di soggetto attuatore nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, dell'OCDPC 1037/2023, secondo le modalità seguenti:

Il Comune, in collaborazione con il soggetto attuatore, individua i punti di primo raggruppamento del materiale al fine di gestirne la raccolta, differenziando i materiali in base alla loro natura.

Presso i punti di raggruppamento potranno essere effettuate operazioni di cernita, vagliatura e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) al fine di avviarli prioritariamente alle operazioni di recupero.

In particolare occorre procedere ad eliminare tutte quelle frazioni, ove tecnicamente possibile, per migliorarne le successive fasi di gestione considerandone la natura ed il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero.

Per una gestione ottimale, il soggetto attuatore in coordinamento con il Comune territorialmente competente, può valutare di effettuare un raggruppamento di secondo livello ai fini di ottimizzare la gestione.

Qualora il sito di deposito (sia di primo che di secondo livello) non sia possibile individuarlo in aree pubbliche ritenute idonee allo scopo, il Comune, in accordo con il soggetto attuatore può individuarlo in area privata ritenuta idonea allo scopo. Il Comune può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

I rifiuti prodotti dai punti di raggruppamento di cui al presente punto che non possono trovare successive fasi di recupero di materia, sono avviati a termovalorizzazione oppure a discarica con il codice EER 20.03.99.

L'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, per i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ove possibile e tecnicamente fattibile, si intende realizzato con le operazioni di cernita e di riduzione volumetrica (ad esempio triturazione) effettuate anche nei punti di primo e secondo raggruppamento. Il materiale può essere conferito direttamente in discarica

senza passare dai punti di raggruppamento, purché sia comunque garantita la separazione di quei rifiuti che alla vista possono essere diversamente valorizzabili.

Tali rifiuti possono essere raccolti e conferiti ai punti di raggruppamento e ai centri di raccolta, oltre che dai soggetti attuatori, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni.

Per la frazione residuale da avviare a termovalorizzazione o a smaltimento presso le discariche è altresì possibile prevedere l'invio ad impianti preliminari per un loro trattamento finalizzato a migliorarne le caratteristiche fisiche per le successive fasi di gestione.

È altresì possibile svolgere le operazioni sopra dette direttamente presso impianti autorizzati.

8) i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

9) il trasporto dei rifiuti dalle aree di raggruppamento verso le successive destinazioni è svolto dal soggetto attuatore mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il gestore predispone l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati da tutti i soggetti individuati per il trasporto e i mezzi autorizzati dal gestore stesso in deroga all'articolo 212 del D. lgs. 152/2006, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento.

L'elenco di tutti i mezzi autorizzati dal gestore in deroga all'art 212 viene trasmesso dal gestore alla Prefettura territorialmente competente.

Tali disposizioni si applicano anche a tutte le attività di trasporto di rifiuto compiute dal soggetto attuatore o da soggetti da esso incaricati, effettuate sui rifiuti prodotti dall'evento emergenziale.

10) per gli autoveicoli di cui al punto 2, lettera e) si prevede contestualmente il deposito in idonea area specifica individuata dal Comune territorialmente competente destinata al raggruppamento degli autoveicoli prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie. Il coordinamento delle attività spetta al Comune territorialmente competente.

11) relativamente ai rifiuti liquidi (punto 2, lettera f):

a) i gestori del servizio idrico integrato sono autorizzati allo stoccaggio e al trattamento, presso i depuratori di acque reflue urbane nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi alluvionali, compatibili con il processo di trattamento e le modalità gestionali, conferiti tramite autospurghi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, dell'OCDPC 1037/2023;

b) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa,

qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

c) ai fini della gestione di rifiuti liquidi, i gestori degli impianti di trattamento di rifiuti liquidi possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale ed idraulica;

12) al fine di prevenire possibili impatti ambientali e sanitari, è consentito il conferimento su gomma, agli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale dei reflui prodotti dalle aziende che afferiscono alle reti fognarie ed impianti interessate da rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti che ne pregiudicano la funzionalità come verificato e comunicato da parte del gestore della rete stessa. Il reflu, in questo caso, non è considerato rifiuto e resta fermo il rispetto dei limiti autorizzati per lo scarico degli stessi in fognatura. Le suddette modalità sono da attuarsi per il solo periodo di tempo utile al ripristino e recupero della piena operatività della fognatura danneggiata. Il gestore del servizio idrico integrato e il titolare dell'impianto di depurazione assicurano la tracciabilità della filiera (presa in carico e conferimento presso l'impianto).

13) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità giornaliera e annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti alluvionati di cui al punto 4) e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) possono allontanare i rifiuti di cui al punto 4) verso successive operazioni di recupero e/o smaltimento indipendentemente dalle operazioni con cui sono stati presi in carico presso l'impianto, garantendo comunque la tracciabilità interna del rifiuto.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti e interessati dalla gestione dei rifiuti di cui al punto 4) possono operare in deroga alle tempistiche previste nei rispettivi atti autorizzativi.

In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti.

Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione ed ARPAT i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza.

Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere, e semplici operazioni di

selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedono un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

Al fine di semplificare le operazioni di gestione dei rifiuti alluvionali i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti potranno chiedere all'autorità competente eventuali ulteriori deroghe su aspetti prettamente gestionali agli atti autorizzativi in essere;

14) gli stoccaggi di cui ai punti 11 lettera c), e 13) devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti.

15) gli impianti di termovalorizzazione e discarica presenti sul territorio regionale concorrono tutti a dare risposta alle esigenze di trattamento finale dei rifiuti di cui al punto 2), consentendo il conferimento dei rifiuti dal soggetto attuatore o da società da loro individuate derogando, ove necessario, al vincolo di provenienza territoriale presente e nel rispetto delle procedure di caratterizzazione e verifica in loco semplificate che sono oggetto di specifiche disposizioni da parte degli uffici regionali. La deroga è prevista altresì per le quantità istantanee, giornaliere e annuali conferibili all'impianto e ai codici EER autorizzati.

Si specifica che il rifiuto conferito ai termovalorizzatori e alle discariche è quello che il soggetto attuatore ha già reputato non ulteriormente trattabile al fine dell'invio di frazioni al recupero di materia. I gestori degli impianti di termovalorizzazione e delle discariche devono mantenere una contabilità separata degli accessi e relativi quantitativi di rifiuto conferito nel regime della presente ordinanza. Per quanto riguarda gli impianti di termovalorizzazione, il conferimento avviene nel rispetto delle possibilità di capacità di trattamento termico residuale rispetto al programma di conferimento e nel rispetto delle disposizioni autorizzative.

16) resta inteso che un soggetto privato qualora voglia provvedere, a prescindere da quanto disciplinato ai punti precedenti, all'allontanamento del proprio rifiuto alluvionato, può in autonomia attivarsi con specifico soggetto autorizzato nel rispetto della normativa vigente. Le discariche e gli impianti di termovalorizzazione garantiscono comunque la possibilità ai produttori dei rifiuti in argomento di conferire presso i loro impianti, in deroga ai limiti quantitativi e ai EER autorizzati. Rimane vincolante l'ammissibilità all'impianto rispetto alle caratteristiche di ammissibilità chimico-fisica nonché del rispetto della classificazione di pericolosità.

17) nelle more della situazione emergenziale determinata dagli eventi alluvionali e per semplificare la logistica di smaltimento, laddove, a causa dell'evento stesso, sia stata compromessa la funzionalità degli impianti di trattamento dei rifiuti codice EER 20.03.01 e la compromissione sia

tale da indirizzare tali rifiuti al trattamento in altri impianti analoghi, è consentito lo smaltimento dei flussi trattati nella discarica situata nello stesso sito dell'impianto di trattamento, se presente, anche in deroga alle autorizzazioni vigenti. Tale flusso rimane soggetto agli accordi tra le autorità di ambito e nel rispetto della loro programmazione.

18) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti.

19) con riferimento ai rifiuti alluvionati di cui alla presente ordinanza, a seguito dell'accoglimento della richiesta di deroga della L. 549/1995 e a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, non trova applicazione il tributo per lo smaltimento dei rifiuti in impianti di discarica o di incenerimento senza recupero di energia di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 40, della l. 549/1995.

20) di approvare l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

21) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

22) le attività dei soggetti attuatori individuati dalla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'OCDPC 1037/2023, rientrano nel piano commissariale e, pertanto, in relazione alle risorse finanziarie si attuano le disposizioni di cui al comma 8;

23) la presente ordinanza ha efficacia per il periodo strettamente necessario alla gestione emergenziale e comunque non superiore a tre mesi a decorrere dalla sua data di adozione,

24) le attività relative ai materiali di cui all'art 2 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 93/2023 avviate alla data di adozione della presente ordinanza proseguono, fino al loro termine, con le modalità previste dai punti 18) e 19) dell'ordinanza commissariale 93/2023. Qualora tali attività abbiano previsto, ai sensi dell'art. 5 dell'OCDPC 1037/2023, la cessione del materiale di cui all'art. 2 lettere b) e c) dell'ordinanza commissariale n. 93/2023 che, da un semplice controllo visivo, non presentava materiale frammisto o rifiuti, senza ulteriori adempimenti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, il valore dei materiali in cessione dovrà essere determinato sulla base dei canoni demaniali vigenti che, comunque, non sono dovuti e l'operazione, in deroga all'art 48 della LR 35/2015, è soggetta al parere del Settore del Genio Civile territorialmente competente in merito alla correttezza della valutazione del valore assunto e delle modalità di contabilizzazione dei volumi, nonché in merito alla verifica che tale materiale non sia necessario in altri interventi di ripristino di corsi d'acqua attivati dal medesimo Genio Civile a seguito dell'emergenza.

25) la presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Salute, al Ministro delle Imprese e del

Made in Italy, alle Prefetture;

26) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province e alla Sezione regionale dell'Albo dei gestori ambientali, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana;

27) la presente ordinanza abroga l'ordinanza commissariale n. 93 del 10/11/2023, l'ordinanza commissariale n. 102 del 18/11/2023 e disapplica l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 3/11/2023;

28) la presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Eugenio Giani

IL DIRETTORE f.f.
Andrea Rafanelli

ALLEGATO A

Dovrà essere formato un campione medio composito, rappresentativo di 2.000 m³ di materiale, costituito da 20 incrementi prelevati ogni 100 m³ di materiali.

Parametri	Reimpieghi in aree a uso verde pubblico, privato e residenziale, tombamenti in cave (mg kg-1 espressi come ss)	Reimpieghi in aree a uso commerciale e industriale (mg kg-1 espressi come ss)
Arsenico	20	50
Cadmio	2	15
Cobalto	20	250
Nichel	120	500
Piombo	100	1000
Rame	120	600
Zinco	150	1500
Mercurio	1	5
Idrocarburi C>12	50	750
Cromo Totale	150	800
Cromo VI	2	15

Si ricorda che ai sensi dell'Allegato 2 alla Parte IV - Titolo V - “*Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati*”, i campioni da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

La concentrazione risultante dalle attività analitiche dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 107 del 01/12/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione delle modalità e dei termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Giovanni MASSINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disposizioni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Disposizioni

b1274de3280495552c255a5d7c2b3385b407474e413f4ff6ef1c6dc2a7e22e31

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE

- l’ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale, tra l’altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato;
- l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
- l’ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, tra l’altro, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023, i Comuni sono stati individuati soggetti attuatori;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località colpite dal maltempo, già a far data dalla serata del 2 novembre 2023, il manifestarsi di numerosi danni a immobili e beni mobili in essi contenuti nonché ad attività economiche e produttive;

RICHIAMATO l'art. 4 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, identifica gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi avvenuti in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo stabilisce:

- al comma 3, che il Commissario Delegato definisca la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi citati, nel limite massimo di € 5.000,00, nonché per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, nel limite massimo di € 20.000,00;
- al comma 4, che in base all'esito della ricognizione di cui al comma 3, il Commissario Delegato provveda a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissate con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile;
- al comma 6, che la stessa modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione civile ed allegata alla OCDPC 1037/2023 possa essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 1/2018, che deve essere redatta entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della OCDPC 1037/2023 ed inviata dal Dipartimento della Protezione Civile;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l'immediato sostegno per i nuclei familiari e per le attività economiche e produttive in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

CONSIDERATO che per la raccolta dei moduli di ricognizione dei danni e relativa domanda di contributo, al fine di fornire il massimo supporto amministrativo ai Comuni colpiti dalle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana così come specificato anche nella pagina istituzionale dedicata all'evento in rassegna (<https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023>);

RITENUTO altresì di fissare il termine per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e delle domande di contributo per la procedura di immediato sostegno di cui trattasi al 31/12/2023, sia per quanto riguarda i soggetti privati sia per quanto riguarda le attività economiche e produttive;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet

istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficace in ordine alla tempistica sopra indicata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l'immediato sostegno per i nuclei familiari e le attività economiche e produttive in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
2. di dare atto che il suddetto allegato A disciplina:
 - all'art. 2, modalità e termini per la raccolta dei moduli B1 per la ricognizione danni dei nuclei familiari e la quantificazione dei contributi potenzialmente concedibili a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), nonché degli ulteriori potenziali contributi ai sensi della lettera e);
 - all'art.3, modalità e termini per la raccolta dei moduli C1 per la ricognizione danni delle attività produttive e la quantificazione dei contributi potenzialmente concedibili a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), nonché degli ulteriori potenziali contributi ai sensi della lettera e);
3. di dare atto che per la raccolta delle moduli di ricognizione e domanda di contributo di immediato sostegno al fine di fornire il massimo supporto amministrativo ai Comuni colpiti dalle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana;
4. di fissare il termine per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e domanda di contributo per la procedura di immediato sostegno di cui trattasi al 31/12/2023, sia per quanto riguarda i soggetti privati sia per quanto riguarda le attività economiche e produttive;
5. di stabilire che la procedura in oggetto si applica ai Comuni individuati dall'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 nonché a quelli integrati con successiva ordinanza del sottoscritto;
6. di rinviare a successivi atti del sottoscritto l'approvazione dei criteri di priorità, delle tempistiche e delle modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive;
7. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
8. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 108 del 01/12/2023

Oggetto:

Integrazione dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°1

ATTI COLLEGATI

<i>Tipo Atto</i>	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo modifica</i>
Ordinanza commissariale	98	15/11/2023	Integrazione

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 3 con il quale si elencano le deroghe alle vigenti disposizioni normative in ordine alle attività che il Commissario deve attuare per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;
- l’art. 4 che prevede la ricognizione, tra gli altri, dei fabbisogni ulteriori per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive nonché dei danni complessivi causati dalla situazione emergenziale in rassegna ai sensi e per le finalità di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. c) ed e) del d.lgs. n. 1/2018;

VISTA l’Ordinanza commissariale 98 del 15 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento”, che individua un primo elenco dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale delle Province di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023;

TENUTO CONTO che dagli ulteriori dati acquisiti dalla Protezione Civile Regionale tramite la Piattaforma “Soup RT”, si registrano danni correlati all’evento emergenziale a partire dal 2 novembre 2023 anche nei comuni di Reggello, Lastra a Signa, Dicomano e Montaione della Città Metropolitana di Firenze;

RAVVISATA la necessità, quindi, di integrare il predetto elenco dei Comuni di cui all’Ordinanza commissariale 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;

TENUTO CONTO che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di integrare l'elenco dei Comuni di cui all' allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023, con i Comuni di Reggello, Lastra a Signa, Dicomano e Montaione della Città Metropolitana di Firenze;
2. di dare atto che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
3. di comunicare la presente ordinanza a Comuni ed alle Province interessate;
4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 109 del 07/12/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disposizioni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A

Disposizioni

8c723f44791ba9882f3e3266518b769c8c1bbe5ae756b5cf09bf850ef9538f46

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE

- l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
- l’ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località colpite dal maltempo, già a far data dalla serata del 2 novembre 2023, l’evacuazione di nuclei familiari dalle proprie abitazioni;

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'evento occorso si è assistito a fenomeni di notevole intensità che hanno comportato, tra l'altro, l'esondazione di corsi d'acqua con allagamenti di interi abitati e località nonché dissesti idrologici, con la compromissione della stabilità di versante ed il rischio di frana, in seguito ai quali molteplici nuclei familiari sono stati sgomberati o evacuati, individuando una soluzione alloggiativa alternativa;

RICHIAMATO l'art. 2 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari, stabilendo in particolare gli importi concedibili e l'intervallo temporale al quale lo stesso si deve riferire, precisando che lo stesso non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale intervenga con l'assegnazione, a titolo gratuito, di alloggi;

TENUTO CONTO che la misura in rassegna verrà individuata tra le misure ex lettera a) art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 nel piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3 della OCDPC n. 1037/2023 e attuata, per conto del Commissario delegato, dai Comuni territorialmente interessati.

CONSIDERATO altresì che, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3, del predetto art. 2 della OCDPC n. 1037/2023, gli oneri derivanti dall'attuazione del contributo di autonoma sistemazione trovano copertura a valere sulle risorse stanziare con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 ovvero sulle ulteriori risorse che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima OCDPC n. 1037/2023, confluiranno sulla contabilità speciale n. 6425;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

CONSIDERATO che per la raccolta delle domande di contributo e per la relativa rendicontazione verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana, sulla scorta di quanto è in corso di attuazione per il contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;

TENUTO CONTO che l'istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate nonché la gestione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, con riferimento agli eventi in questione, sarà effettuata secondo le modalità descritte in allegato "A" al presente atto, dal Comune territorialmente competente, già individuato come soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 101/2023;

RITENUTO altresì di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi al 19/01/2024;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati, le disposizioni di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
2. di dare atto che per la raccolta delle domande di contributo e per la relativa rendicontazione verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana, sulla scorta di quanto è in corso di attuazione per il contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
3. di dare atto che la procedura in oggetto si applica ai Comuni individuati dall'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 e s.m.i.;
4. di stabilire che l'istruttoria relativa alle istanze di contributo presentate nonché la gestione dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, con riferimento agli eventi in questione, sarà effettuata secondo le modalità descritte in allegato "A" al presente atto, dal Comune territorialmente competente, già individuato come soggetto attuatore ai sensi della citata ordinanza commissariale n. 101/2023;
5. di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi al 19/01/2024;
6. di avvalersi, al fine di garantire celerità al procedimento in questione, anche per il tramite dei Comuni soggetti attuatori, delle deroghe di cui all'articolo 3, comma 1 della OCDPC n. 1037/2023 con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. di rinviare a successive ordinanze l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della misura di cui trattasi;
8. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
9. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 110 del 07/12/2023

Oggetto:

OCDPC 1037/2023 - Individuazione delle "Aree interessate dall'evento del 2 novembre 2023" in seguito degli eventi metereologici eccezionali che hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTA l’Ordinanza commissariale 91 del 9 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione delle strutture di supporto al Commissario e prime disposizioni organizzative”;

VISTA l’Ordinanza commissariale 101 del 18 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 Eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Individuazione dei soggetti attuatori ai sensi del comma 2 art. 1 della OCDPC 1037/2023 e approvazione delle prime disposizioni operative per le somme urgenze”;

VISTA l’Ordinanza commissariale 98 del 15 novembre 2023 “DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall’evento”, che individua un primo elenco dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale delle Province di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, così come integrata con l’Ordinanza commissariale n.108 del 01-12-2023 “Integrazione dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023”;

CONSIDERATO che il sottoscritto Commissario, avvalendosi della propria struttura ex OC n.93/2023, ha predisposto uno strato informativo ottenuto sovrapponendo le seguenti fonti informative, reso disponibile come “Aree interessate dall’evento del 2 novembre 2023”, sulla base di quanto di seguito specificato:

- Foto interpretazione fornita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, derivate dai sorvoli e dai rilievi dei droni;
- Foto interpretazione realizzata dalla Direzione Urbanistica e Sostenibilità della Regione Toscana, utilizzando le immagini ottiche dei rilievi Planet e le immagini satellitari Copernicus e ASI,

- aree individuate dall'Autorità Idrica Toscana, oggetto di attività straordinaria di rimozione detriti e pulizia di materiale derivante da alluvione;

-aree alluvionate in cui è stata fatta una perimetrazione accurata da parte dei Comuni interessati dall'evento;

VISTA la comunicazione del sottoscritto Commissario, inviata con nota del 7 novembre 2023, con cui è stato chiesto all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2 novembre u.s.;

Vista la conseguente deliberazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) 9 novembre 2023 519/2023/r/com "Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023", con cui è stato adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle utenze e forniture site nei territori dei Comuni colpiti e specificato, in particolare, che le disposizioni ivi previste si applicano previa individuazione puntuale dei territori da parte autorità competenti, a seguito di appositi atti delle medesime;

VALUTATO pertanto la necessità, rispetto alla perimetrazione territoriale già effettuata con le citate ordinanze commissariali n. 98 e 108/2023, di definire l'areale delle aree interessate dall'evento del 2 novembre u.s. ai fini dell'applicabilità della deliberazione ARERA suddetta;

STABILITO che, a tal fine il sottoscritto Commissario con nota prot. 526787 del 20/11/2023 ha chiesto all'Autorità Idrica Toscana (di seguito indicata come AIT), in qualità di ente rappresentativo di tutti i comuni per la gestione del servizio idrico integrato, di predisporre una proposta di perimetrazione delle aree colpite, elaborata sulla base dei dati in possesso, oltre che della struttura commissariale, anche dalle rilevazioni *in situ* che vengono svolte dai gestori dei servizi pubblici locali;

PRESO ATTO che AIT ha fornito gli areali delle aree allagate dei territori gestiti da Acque spa, ASA spa e Publiacqua spa, gestori del servizi idrico integrato nei territori dei comuni colpiti dall'evento già individuati quali soggetti attuatori ex OC n.101/2023, in formato shape file, e il relativo elenco delle utenze del servizio idrico integrato, e tale proposta di perimetrazione è stata acquisita e conservata agli atti dalla struttura di coordinamento dell'Ufficio commissariale con prot. n.0546732 del 01/12/2023;

CONSIDERATO che tali dati sono stati rielaborati sulla base delle criticità segnalate e delle attività di verifica svolte dal medesima struttura del Commissario nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2 novembre u.s.;

CONSIDERATO CHE tali dati sono disponibili al link (<https://webgis.sir.toscana.it/mapstore/#/viewer/openlayers/10795>), dal quale è possibile accedere agli strati informativi (shape) delle "Aree Interessate Evento Novembre 2023", e del sottoinsieme delle "Aree Allagate Evento Novembre 2023" in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che dallo scorso 2 novembre hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia;

CONSIDERATO CHE a tali aree si applicano pertanto le disposizioni di cui alla deliberazione di ARERA, 9 novembre 2023 519/2023/r/com in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023, compresa la non

applicazione delle disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 2 novembre 2023;

PRESO ATTO che il predetto strato Informativo è in costante evoluzione rispetto all'acquisizione degli ulteriori dati di aggiornamento;

ORDINA

1. di dare atto che gli areali interessati nei territori delle “Aree Interessate Evento Novembre 2023”, e del sottoinsieme delle “Aree Allagate Evento Novembre 2023” in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che dallo scorso 2 novembre hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, così come meglio descritti in narrativa, sono disponibili al seguente link (<https://webgis.sir.toscana.it/mapstore/#/viewer/openlayers/10795>);
2. di dare atto che gli strati informativi di cui al punto 1) possono essere utilizzati per tutti gli usi in cui è necessario definire l'areale interessato dall'evento del 2 novembre 2023;
3. di stabilire che a tali territori delle “Aree Allagate Evento Novembre 2023” di cui al punto 1) si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione di ARERA, 9 novembre 2023 519/2023/r/com, in materia di sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 2 novembre 2023, compresa la non applicazione delle disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 2 novembre 2023;
4. di stabilire che lo strato Informativo di cui in premessa è suscettibile di aggiornamenti in seguito all'acquisizione degli ulteriori dati;
5. di comunicare la presente ordinanza a ARERA, ad AIT, ai Comuni ed alle Province interessate;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 125 del 21/12/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Approvazione schema di convenzione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei Centri Assistenza Fiscale/Patronati finalizzata ad assicurare continuità amministrativa ai Comuni colpiti per l'assistenza alla popolazione nella compilazione dei moduli di ricognizione e domanda dei danni subiti.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Schema convenzione

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

1

Schema convenzione

238326032a62a47a7020048df1efa85572b72bedbeaaf1e376d767c726b6a4fc

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE

- l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
- l’ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l’ordinanza n. 108 del 1 dicembre 2023 con la quale è stato integrato l’elenco dei Comuni di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località colpite dal maltempo, già a far data dalla serata del 2 novembre 2023, il manifestarsi di numerosi danni a immobili e beni mobili in essi contenuti;

RICHIAMATO l'art. 4 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, identifica gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi avvenuti in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo stabilisce:

- al comma 3, che il Commissario Delegato definisca la stima delle risorse necessarie per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti in particolare della popolazione direttamente interessata dagli eventi calamitosi citati e che, per l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, sia riconosciuto un limite massimo di euro 5.000,00;
- al comma 4, che in base all'esito della ricognizione di cui al comma 3, il Commissario Delegato provveda a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissate con proprio provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile;
- al comma 6, che la stessa modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione civile ed allegata all'OCDPC 1037/2023 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 1/2018, che deve essere redatta entro 90 giorni dalla data della pubblicazione dell'OCDPC 1037/2023 ed inviata dal Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che per la raccolta dei moduli di ricognizione e domanda verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero di soggetti coinvolti, si rende necessario attivare sul territorio dei punti di informazione e supporto all'inserimento delle domande per quei cittadini non in grado di utilizzare autonomamente la procedura online al fine di fornire il massimo supporto nonché garantire la continuità amministrativa, ai sensi dell'art.1, comma 3 punto b), della OCDPC 1037/20203 ai Comuni colpiti dalle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno interessato il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e delle domande di contributo per l'immediato sostegno di cui trattasi al 31/12/2023, salvo proroghe da parte del Commissario;

DATO ATTO che le organizzazioni maggiormente rappresentative dei Centri di Assistenza fiscale (CAF)/Patronati hanno espresso la disponibilità nell'attivazione delle proprie strutture per fornire risposta alle esigenze di informazione e supporto alla popolazione interessata;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto sopra esposto ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, di approvare l'allegato schema di convenzione, all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei Centri Assistenza Fiscale/Patronati per fornire supporto nonché garantire la continuità amministrativa ai Comuni ed assistenza alla popolazione nella compilazione dei moduli di ricognizione e domanda dei danni subiti;

CONSIDERATO che si procederà, successivamente alla stipula, a contrattualizzare i CAF/Patronati individuati, previa verifica del possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023 e dalle eventuali deroghe di cui alle OCDPC 1037/2023 e 1041/2023, secondo quanto stabilito nell'accordo sottoscritto;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art.1, comma 5, della OCDPC 1037/2023, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente convenzione trovano copertura a valere sulle risorse stanziare con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 ovvero sulle ulteriori risorse che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima OCDPC n. 1037/2023, confluiranno sulla contabilità speciale n. 6425;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato 1 al presente atto, finalizzato ad assicurare assistenza alla popolazione nella compilazione dei moduli di ricognizione e domanda dei danni subiti da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei Centri Assistenza Fiscale/Patronati al fine di fornire il massimo supporto nonché garantire la continuità amministrativa per i Comuni colpiti dalle conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno interessato il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
2. di rinviare a successive ordinanze l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della convenzione di cui trattasi;
3. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BUR ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 128 del 22/12/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - DCM 05/12/2023 - Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento e individuazione dei soggetti attuatori.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco Comuni
B	Si	Elenco Soggetti Attuatori

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Elenco Comuni

78a12382a9a3d3980b80458db7d81b103b4e58a3bc9b8661af60aa6b05e405f7

B Elenco Soggetti Attuatori

7eb516bc6fc8b6da00c89967061848743b65add2e24f538e258e4ae92f116b50

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone, tra l’altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

RICHIAMATI i seguenti articoli della predetta OCDPC n. 1037/2023:

- l’art. 1, comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 3, che prevede la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC n. 1037/2023, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 3 con il quale si elencano le deroghe alle vigenti disposizioni normative in ordine alle attività che il Commissario delegato deve attuare per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;
- l’art. 4 che prevede la ricognizione, tra gli altri, dei fabbisogni ulteriori per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e delle attività economiche e produttive nonché dei danni complessivi causati dalla situazione emergenziale in rassegna ai sensi e per le finalità di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, lett. c) ed e) del d.lgs. n. 1/2018;

RICHIAMATA la OCDPC n. 1041 del 17 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2023, recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”, con la quale, tra l’altro, sono state approvate disposizioni derogatorie integrative rispetto a quelle indicate nella OCDPC n. 1037/2023;

VISTE:

- l'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e la successiva ordinanza integrativa n. 108 del 1 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;

CONSIDERATO che a partire dal 29 ottobre 2023 il territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno comportato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO, altresì, che i predetti eventi hanno determinato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali;

TENUTO CONTO che, in considerazione del predetto scenario emergenziale, il Presidente della Regione Toscana, con nota prot. n. 0513322 del 11/11/2023 integrata con successiva nota prot. n. 0530587 del 22/11/2023, ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'estensione alle province di Massa-Carrara e Lucca dello stato di emergenza già dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, inviando la documentazione tecnica finalizzata ad una valutazione dell'evento ed ad una prima ricognizione speditiva dei danni subiti a far data dal 29 ottobre 2023;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla GU n.295 del 19-12-2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la predetta delibera del 3 novembre 2023, sono stati estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

PRESO ATTO che la predetta delibera ha altresì stabilito:

- all'art. 2 che, ai fini dell'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui alla predetta OCDPC n. 1037/2023 assicuri il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi dichiarati con la medesima delibera;
- all'art. 3, lo stanziamento di € 3.700.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso;

RITENUTO, sulla base del censimento dei danni e delle segnalazioni acquisite dagli enti locali interessati dall'evento, di integrare l'elenco dei Comuni di cui alle ordinanze del sottoscritto n. 98 del 15/11/2023 e n. 108 del 01/12/2023, con i Comuni riportati nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province di Massa-Carrara e Lucca individuate dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;

TENUTO CONTO che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;

RAVVISATA altresì la necessità, ai sensi di quanto stabilito dal predetto comma 2, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023, di individuare anche per le Province di Massa-Carrara e Lucca, in analogia a quanto disposto con la sopra richiamata ordinanza n. 101 del 18/11/2023, l'elenco dei soggetti attuatori per la gestione delle attività inerenti l'emergenza in atto, così come riportati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che i suddetti soggetti attuatori nonché quelli già individuati con ordinanza commissariale n. 101/2023:

- potranno avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe normative di cui agli artt. 3, 5 e 6 della citata OCDPC n. 1037/2023, delle deroghe di cui all'art. 4 della OCDPC n. 1041/2023, nonché di ulteriori deroghe che saranno eventualmente individuate con successiva ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile o del sottoscritto, al fine di garantire la massima efficacia e tempestività di intervento;
- opereranno sulla base delle disposizioni operative approvate con la richiamata ordinanza n. 101 del 18/11/2023 e ss.mm.ii. nonché sulla base delle ulteriori disposizioni che verranno approvate dal sottoscritto in conformità a quanto previsto dalla OCDPC n. 1037/2023;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di integrare l'elenco dei Comuni di cui alle ordinanze del sottoscritto n. 98 del 15/11/2023 e n. 108 del 01/12/2023, con i Comuni riportati nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province di Massa-Carrara e Lucca individuate dalla Delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;
2. di dare atto che il predetto elenco scaturisce da una prima ricognizione effettuata in base all'analisi del quadro conoscitivo derivante dal sistema di segnalazione dei danni di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 247/2023 e, pertanto, lo stesso potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
3. di individuare anche per le Province di Massa-Carrara e Lucca, in analogia a quanto disposto con ordinanza n. 101 del 18/11/2023, l'elenco dei soggetti attuatori per la gestione delle attività inerenti l'emergenza in atto, così come riportati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che i soggetti attuatori di cui al precedente punto 3, nonché quelli già individuati con ordinanza commissariale n. 101/2023:
 - potranno avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe normative di cui agli artt. 3, 5 e 6 della OCDPC n. 1037/2023, delle deroghe di cui all'art. 4 della OCDPC n. 1041/2023, nonché di ulteriori deroghe che saranno eventualmente individuate con successiva ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile o del sottoscritto, al fine di garantire la massima efficacia e tempestività di intervento;
 - opereranno sulla base delle disposizioni operative approvate con la richiamata ordinanza n. 101 del 18/11/2023 e ss.mm.ii. nonché sulla base delle ulteriori disposizioni che verranno approvate dal sottoscritto in conformità a quanto previsto dalla OCDPC n. 1037/2023;

5. di dare atto che l'elenco dei soggetti attuatori potrà essere successivamente integrato ed aggiornato in considerazione dell'evolversi del quadro conoscitivo connesso alla gestione dell'evento emergenziale in corso;
6. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni ed ai Soggetti attuatori riportati negli allegati al presente atto;
7. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 129 del 22/12/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - DCM 05/12/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca. Proroga dei termini di cui all'Ordinanza Commissariale n. 107/2023 ed estensione delle procedure di ricognizione danni alle Province di Massa-Carrara e Lucca.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Giovanni MASSINI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

VISTO in particolare l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023, che dispone al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati e l’art. 4, in base al quale il Commissario Delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, identifica, tra gli altri, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 nonché le misure di cui alla lettera e) del medesimo articolo;

VISTE

- l’Ordinanza Commissariale n. 91 del 9 novembre 2023, con la quale vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato;
- l’Ordinanza Commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, dando atto altresì che il medesimo elenco potrà essere successivamente integrato ed aggiornato;
- l’Ordinanza Commissariale n. 108 del 1 dicembre 2023, con la quale è stata approvata l’integrazione dell’elenco dei Comuni di cui all’allegato A dell’Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell’ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023;
- l’Ordinanza Commissariale n. 107 del 1 dicembre 2023 con la quale sono state approvate le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l’immediato sostegno per i nuclei familiari e le attività economiche e produttive di cui all’articolo 25 comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;

PRESO ATTO che la suddetta Ordinanza n. 107 del 1 dicembre 2023 dispone quale termine per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e domanda di contributo per la procedura di immediato sostegno il 31/12/2023, sia per quanto riguarda i soggetti privati che le attività economiche e produttive;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, con la quale sono stati estesi al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con

delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

PRESO ATTO che per quanto disposto dall'articolo 2 della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, sopracitata, per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all'OCDPC del 5 novembre 2023, n. 1037, assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale in corso di adozione, con la quale, tra l'altro, è stato integrato l'elenco dei Comuni di cui alle Ordinanze del sottoscritto n. 98 del 15 novembre 2023 e n. 108 del 1 dicembre 2023, con i Comuni riportati nell'Allegato A al medesimo atto, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province di Massa-Carrara e Lucca, individuate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, dando atto che agli stessi verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023;

CONSIDERATO che le gravi situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni privati, causate dagli eccezionali eventi meteorologici in rassegna, hanno comportato in molte località delle Province di Massa-Carrara e Lucca, colpite dal maltempo, il manifestarsi di numerosi danni a immobili e beni mobili in essi contenuti nonché ad attività economiche e produttive;

Ritenuto pertanto di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all' Ordinanza Commissariale n. 107 del 1 dicembre 2023 ai territori dei comuni individuati con la suddetta Ordinanza, ricadenti nelle province di Massa-Carrara e Lucca, nonché a quelli eventualmente integrati con successiva ordinanza commissariale;

Ritenuto altresì necessario prorogare al 19/01/2024, in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, i termini per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e delle domande di contributo per la procedura di immediato sostegno di cui all'Ordinanza n. 107 del 1 dicembre 2023;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 107 del 1 dicembre 2023 anche ai territori dei comuni individuati con Ordinanza Commissariale in corso di adozione ricadenti nelle province di Massa-Carrara e Lucca, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023, nonché a quelli eventualmente integrati con successiva ordinanza commissariale;
2. di prorogare al 19/01/2024 i termini per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e delle domande di contributo per la procedura di immediato sostegno di cui all' Ordinanza n. 107 del 1 dicembre 2023, sia per quanto riguarda i soggetti privati che le attività economiche e produttive;
3. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale

o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;

4. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 130 del 22/12/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Approvazione del I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative ed integrazione dell'elenco dei soggetti attuatori.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Piano I Stralcio
B	Si	Disposizioni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Piano I Stralcio

7e28ae6bb234d8d69f2a542888c23ec03ca0b67654121182f3a781a5c5b422e3

B Disposizioni

1956e07d3bbc3314a22e31b852130be86e068248ca4c4b108b2ddcf4ea720bd1

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

Tenuto conto che con la suddetta delibera sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che, tra l’altro, dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al comma 3 la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

RICHIAMATE:

- l’ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale il commissario, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, ha individuato le strutture di supporto per l’espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e la successiva ordinanza integrativa n. 108 del 1 dicembre 2023;
- l’ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l’ordinanza n. 107 del 1 dicembre 2023 con la quale sono state approvate le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l’immediato sostegno di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018;
- l’ordinanza n. 109 del 7 dicembre 2023 con la quale sono stati definiti i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 1 della citata OCDPC n. 1037/2023, il Piano deve contenere le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

- a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi compreso il contributo di autonoma sistemazione, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all'effettuazione di rilevazioni, anche aeree o di natura idrologico-idraulica, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, nonché individuare gli interventi più idonei e prioritari da realizzare;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a "COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA", ai sensi dell'art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

RICHIAMATA la OCDPC n. 1041 del 17 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.276 del 25/11/2023, recante *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato"*;

VISTA la nota protocollo n. 0548438 del 01/12/2023, ritrasmessa con nota prot. n. 0548554 del 02/12/2023, con la quale, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della citata OCDPC n. 1037/2023, è stata trasmessa al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in esito alla ricognizione speditiva avviata in data 6/11/2023 con gli enti locali territorialmente coinvolti, la proposta di un primo stralcio del Piano degli interventi urgenti, per l'importo complessivo pari ad € 5.000.000,00, a valere sui fondi assegnati dalla citata delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023;

VISTA la nota protocollo DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0062584-04/12/2023 (prot. n. 0551087 del 05/12/2023), conservata agli atti di ufficio, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta del Piano dei primi interventi urgenti con le prescrizioni indicate nel medesimo atto;

CONSIDERATO che rispetto alle suddette prescrizioni, per alcune di esse la trasmissione al Dipartimento della Protezione civile delle attestazioni richieste sarà possibile in seguito al termine delle ricognizioni e delle procedure istruttorie al momento ancora in corso, mentre per altre, l'approvazione del Piano in allegato e delle relative disposizioni attuative ne consente il relativo superamento e/o chiarimento;

RICHIAMATA in particolare la comunicazione del 12 dicembre 2023 con la quale la struttura tecnica del Commissario ha provveduto a richiedere ai soggetti attuatori interessati la trasmissione dei dati integrativi, ai sensi di quanto stabilito al comma 4, dell'art. 1 della su menzionata OCDPC n. 1037/2023 e che gli stessi sono riportati nel Piano allegato A alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, a completamento delle informazioni richieste dal Dipartimento con la suddetta nota del 4/12/2023 per ciascuna misura inserita nel Piano;

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 0559674 del 11/12/2023, il sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 4 della OCDPC n. 1037/2023, ha trasmesso la ricognizione degli

ulteriori fabbisogni di cui agli interventi ex art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, ai fini dell'attivazione dello stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie;

RAVVISATA la necessità di approvare un I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti finalizzato a garantire prioritariamente la copertura finanziaria per le spese di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'art. 25, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 1/2018, così come risultante dalla prima ricognizione speditiva effettuata con gli enti locali interessati, rinviando ad una ulteriore ordinanza del sottoscritto la rimodulazione ed integrazione del suddetto stralcio a valere sulle ulteriori risorse che verranno assegnate per le esigenze censite relativamente agli interventi di cui alla lettera b) del medesimo art. 25;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'iter istruttorio sopra richiamato, di approvare il I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 5.000.000,00 così suddiviso:

a) € 2.516.686,00 per misure/interventi ex art. 25, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018, ivi compreso:

- € 717.108,36 per le prime spese di soccorso e assistenza alla popolazione sostenute dagli enti locali per le prime due settimane dall'evento;
- € 41.000,00 per le prime spese per l'assistenza alla popolazione e per il sistema dei soccorritori sostenute da Regione Toscana;
- € 1.016.314,44 quale accantonamento per il contributo di autonoma sistemazione per le prime due settimane dall'evento (art. 2 della OCDPC n. 1037/2023);
- € 650.000,00 quale accantonamento per i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 (art. 13 della OCDPC n. 1037/2023);
- € 80.263,20 quale accantonamento per oneri di lavoro straordinario (art. 13 della OCDPC n. 1037/2023);
- € 12.000,00 quale importo stanziato per gli oneri di cui all'art. 12 della OCDPC n. 1037/2023 (Spese funerarie);

b) € 550.000,00 per interventi ex art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018;

c) € 1.933.314,00 quali somme a disposizione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano il sottoscritto ha individuato i relativi soggetti attuatori così come riportati nel medesimo allegato A;

CONSIDERATO opportuno, al fine di ricondurre alla gestione emergenziale le spese effettuate, disporre che, per gli interventi di importo superiore a € 100,00, il Soggetto attuatore acquisisca il codice CUP anche qualora ciò non sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO, altresì, che, sempre relativamente a interventi per i quali l'acquisizione del codice CUP non sia obbligatoria e fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo, il codice CUP possa essere trasmesso anche successivamente all'adozione del presente atto e che, in ogni caso, lo stesso dovrà essere riportato nella documentazione giustificativa di spesa;

RITENUTO, pertanto, che i soggetti attuatori degli interventi individuati con i codici A2023NOV0013, A2023NOV0015, A2023NOV0016, A2023NOV0017 e A2023NOV0020, per i quali non risulta indicato il relativo codice CUP, trasmettano tale dato entro 7 giorni dall'adozione del presente atto e, comunque, prima di procedere a eventuali richieste di erogazione;

RITENUTO inoltre necessario adottare apposite disposizioni, allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che, nel rispetto della OCDPC n. 1037/2023 ed in relazione agli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettere a) e b) da ricomprendere nel Piano, ne disciplinino le modalità di attuazione nonché quelle di erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe normative, fatto salvo quanto già disciplinato con la sopra richiamata ordinanza n. 109/2023 in relazione al contributo di autonoma sistemazione;

TENUTO CONTO che nell'ambito delle suddette disposizioni si disciplinano le modalità di rendicontazione ed erogazione delle spese di cui alla lettera a) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018 per il soccorso e l'assistenza alla popolazione sostenute dagli enti locali, individuando le voci di spesa ammissibili, ai fini di quanto richiesto dal Dipartimento con la suddetta nota del 4/12/2023;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 in base al quale *“Il predetto Piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 [omissis].”*;

RITENUTO necessario assumere sulla predetta contabilità speciale n. 6425 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il presente atto per un totale di € 717.108,36;

RAVVISATA, altresì, la necessità, in coerenza con l'integrazione territoriale approvata con la sopra richiamata ordinanza n. 108 del 1 dicembre 2023, di avvalersi anche dei Comuni di Dicomano, Lastra a Signa, Montaione e Reggello della Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano in rassegna, e nelle relative integrazioni e rimodulazioni, i quali, sulla base di apposita motivazione, potranno avvalersi, delle deroghe normative di cui agli artt. 3, 5 e 6 della citata OCDPC n. 1037/2023 nonché delle deroghe di cui all'art. 4 della OCDPC n. 1041/2023, al fine di garantire la massima efficacia e tempestività di intervento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali territorialmente interessati e con il Dipartimento della Protezione Civile, il I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 5.000.000,00 così suddiviso:
 - a) € 2.516.686,00 per misure/interventi ex art. 25, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018, ivi compreso:
 - € 717.108,36 per le prime spese di soccorso e assistenza alla popolazione sostenute dagli enti locali per le prime due settimane dall'evento;
 - € 41.000,00 per le prime spese per l'assistenza alla popolazione e per il sistema dei soccorritori sostenute da Regione Toscana;

- € 1.016.314,44 quale accantonamento per il contributo di autonoma sistemazione per le prime due settimane dall'evento (art. 2 della OCDPC n. 1037/2023);
 - € 650.000,00 quale accantonamento per i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 (art. 13 della OCDPC n. 1037/2023);
 - € 80.263,20 quale accantonamento per oneri di lavoro straordinario (art. 13 della OCDPC n. 1037/2023);
 - € 12.000,00 quale importo stanziato per gli oneri di cui all'art. 12 della OCDPC n. 1037/2023 (Spese funerarie);
- b) € 550.000,00 per interventi ex art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018;
- c) € 1.933.314,00 quali somme a disposizione;
2. di stabilire che:
- per gli interventi di importo superiore a € 100,00, il Soggetto attuatore acquisisca il codice CUP anche qualora ciò non sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
 - sempre relativamente a interventi per i quali l'acquisizione del codice CUP non sia obbligatoria e fatto salvo quanto disposto al precedente punto, il codice CUP possa essere trasmesso anche successivamente all'adozione del presente atto e che, in ogni caso, lo stesso dovrà essere riportato nella documentazione giustificativa di spesa;
 - i soggetti attuatori degli interventi individuati con i codici A2023NOV0013, A2023NOV0015, A2023NOV0016, A2023NOV0017 e A2023NOV0020, per i quali non risulta indicato il relativo codice CUP, trasmettano tale dato entro 7 giorni dall'adozione del presente atto e, comunque, prima di procedere a eventuali richieste di erogazione;
3. di dare atto che rispetto alle prescrizioni indicate dal Dipartimento nelle nota autorizzativa del 4/12/2023, per alcune di esse la trasmissione al medesimo Dipartimento delle attestazioni richieste sarà possibile in seguito al termine delle ricognizioni e delle procedure istruttorie al momento ancora in corso, mentre per altre, l'approvazione del Piano in allegato e delle relative disposizioni attuative ne consente il relativo superamento e/o chiarimento;
4. di dare mandato al Settore Protezione Civile regionale di trasmettere le specifiche attestazioni richieste dal Dipartimento della Protezione civile con la nota del 4/12/2023 in relazione agli importi da erogare a valere sugli accantonamenti disposti per gli artt. nn. 2, 8 e 13 della OCDPC n. 1037/2023;
5. di individuare per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano i soggetti attuatori così come riportati nell'allegato A sopra richiamato;
6. di adottare apposite disposizioni, allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che, nel rispetto della OCDPC n. 1037/2023 ed in relazione agli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del D.lgs. n. 1/2018, lettere a) e b) da ricomprendere nel Piano, ne disciplinino le modalità di attuazione nonché quelle di erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie, di monitoraggio e di utilizzo delle deroghe normative, fatto salvo quanto già disciplinato con l'ordinanza del sottoscritto n. 109/2023 in relazione al contributo di autonoma sistemazione;
7. di assumere sulla predetta contabilità speciale n. 6425 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il presente atto per un totale di € 717.108,36;
8. di dare atto che il Piano di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023, potrà essere rimodulato ed integrato in funzione delle ulteriori risorse finanziarie rese o che saranno rese disponibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ivi comprese quelle

per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

9. di avvalersi, in coerenza con l'integrazione territoriale approvata con la sopra richiamata ordinanza n. 108 del 1 dicembre 2023, anche dei Comuni di Dicomano, Lastra a Signa, Montaione e Reggello della Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano in rassegna, e nelle relative integrazioni e rimodulazioni, i quali, sulla base di apposita motivazione, potranno avvalersi, delle deroghe normative di cui agli artt. 3, 5 e 6 della citata OCDPC n. 1037/2023 nonché delle deroghe di cui all'art. 4 della OCDPC n. 1041/2023, al fine di garantire la massima efficacia e tempestività di intervento;
10. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per l'attuazione del Piano oltreché ai Settori regionali interessati;
11. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale	N° 4	del 03 novembre 2023
--	-------------	-----------------------------

Oggetto:

Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani raccolti nei territori colpiti dai fenomeni alluvionali di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza DPGR n. 182 del 2/11/2023 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'articolo 191 che prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il decreto legislativo del 3 settembre 2020 n.121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Considerato che nel corso della serata del 2 novembre e della notte tra il 2 novembre e 3 novembre un evento meteorico eccezionale ha provocato il verificarsi di fenomeni alluvionali in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con atto del Presidente della Regione n 182 del 2 novembre per l'intero territorio regionale;

Rilevato che:

- tali eventi meteorici hanno determinato una situazione di estrema gravità sul territorio regionale, che ha comportato esondazioni di fiumi e, conseguentemente, ha provocato danni a edifici, cose e persone, con il rischio di gravi conseguenze relative all'ambiente e alla salute pubblica;

Ritenuto che:

- sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi sussiste la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti derivanti dall'alluvione ancora in corso, affinché sia assicurato il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali;
- occorre conseguentemente agevolare la rimozione e la gestione dei rifiuti generati dagli eventi riducendo al minimo gli impatti ambientali e sanitari;

Ritenuto altresì che:

- l'attuale situazione emergenziale comporta la produzione di un quantitativo di rifiuti straordinario, che non può essere gestito attraverso le ordinarie modalità di raccolta, trasporto e trattamento presso gli impianti;
- si rende pertanto necessario ampliare e rendere più diffusa sul territorio la capacità di stoccaggio, in tutti i casi in condizioni di sicurezza, al fine di garantire la tempestiva rimozione e gestione dei rifiuti generati dagli eventi alluvionali;
- al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti urbani si rende, inoltre, necessario operare in deroga anche alle autorizzazioni in essere per impianti di stoccaggio, di gestione dei rifiuti solidi e liquidi, di discarica e di termovalorizzazione;

Ritenuto che sussistano quindi le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 in relazione all'eccezionalità e gravità della situazione in atto, alla dimensione nazionale dell'evento, e ai rischi sopradescritti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

- il presente provvedimento ha effetto su tutto il territorio regionale interessato dallo stato di emergenza dichiarato con provvedimento Decreto del presidente della Giunta Regionale del 2 novembre 2023 n. 182;
- gli interventi possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni di cui al punto che precede, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi alluvionali; Acquisito formalmente il parere dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Toscana (Arpat), secondo quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 191, decreto legislativo 152/2006, quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della Ausl Regionale;

ORDINA

1) i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, provenienti da infrastrutture ed edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 152/2006, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d'acqua in piena ovvero giacenti sulle spiagge, sono classificati come rifiuti urbani.

Ai rifiuti solidi urbani indifferenziati è attribuito prevalentemente il codice EER 20.03.01, ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingombranti, ferma restando la possibilità di attribuire il codice EER 20.03.99 ove ne ricorrano le condizioni. Ai rifiuti liquidi sopra richiamati sono attribuiti i codici EER 20.03.04 e 20.03.06. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti urbani prodotti a seguito dell'alluvione è il Comune di rinvenimento dei rifiuti stessi;

2) i rifiuti provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali restano tali ancorché derivanti dagli eventi alluvionali;

3) i rifiuti urbani di cui al punto 1 sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ad eccezione dei rifiuti liquidi che possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato;

4) i gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato sono autorizzati a derogare all'ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio;

5) il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio, individua i punti di primo raggruppamento di cui all'articolo 183 comma 1, lettera n), del decreto legislativo 152/2006, prevedendo, ove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei Raee (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura e il carattere di pericolosità, ai fini del loro prioritario avvio a recupero. Per quanto riguarda i materiali derivanti da escavazione sulle sponde e in alveo del reticolo idrografico superficiale, connesse alle operazioni di ripristino e messa in sicurezza idraulica, saranno stoccati, ove possibile, in aree di pertinenza fluviale in funzione di una differenziazione per il riutilizzo a recupero o smaltimento se frammisti a rifiuti. Il detentore del rifiuto Raee e indifferenziato potrà conferirlo sulla strada o al primo raggruppamento ove lo consentano le dimensioni e non arrechi pregiudizio alla libera circolazione separando i Raee dagli altri rifiuti..

Il gestore del servizio provvederà alla loro raccolta mantenendoli distinti per le successive fasi di gestione. Qualora l'ingombro di detto rifiuto sia tale da non consentirne il collocamento sulla sede

stradale, esso sarà raccolto a chiamata del detentore. Il detentore del rifiuto potrà in alternativa conferirlo ai centri di raccolta comunale qualora la tipologia di rifiuto sia coerente con le frazioni ivi conferibili e gli stessi siano in funzione. In tutti i casi in cui ne è a conoscenza, il detentore è tenuto a comunicare al gestore la possibile pericolosità del rifiuto;

Per gli autoveicoli danneggiati si prevede contestualmente il deposito nelle aree di raggruppamento di cui al punto 1 e al presente punto, oppure specifiche aree destinate al raggruppamento degli autoveicoli, mantenendoli comunque separati dalle altre tipologie di rifiuti raggruppati, prima del successivo avvio ai depositi autorizzati, al fine di rimuovere gli autoveicoli e ripristinare la circolazione delle strutture viarie

6) il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1 è svolto dai gestori del servizio pubblico e del servizio idrico integrato mediante mezzi idonei e iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l'impiego di ulteriori mezzi, in deroga all'articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l'iscrizione alla White list di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predispone inoltre l'elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell'impianto di riferimento;

7) i rifiuti di cui al punto 1 possono essere trasportati, oltre che dai soggetti individuati ai sensi del punto 6, anche dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, VV.FF., e altri soggetti incaricati di pubbliche funzioni;

8) i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva) sono autorizzati ad aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208, 214, 216 e del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea al solo fine di accogliere i rifiuti di cui al punto 1 e per il tempo di vigenza dell'ordinanza, assicurandone la corretta gestione.

Per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze potranno essere adottate modalità semplificate previo accordo con i competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e le Prefetture territorialmente competenti. Allo scadere del termine di validità dell'ordinanza (di durata tre mesi) il gestore dell'impianto è tenuto a comunicare a Regione e Arpat i quantitativi gestiti in ottemperanza alla presente ordinanza. Presso tali impianti potranno essere svolte operazioni di riduzione volumetrica, con mezzi mobili (compattazione o triturazione) anche in deroga alle autorizzazioni in essere e alle disposizioni di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, e semplici operazioni di selezione e cernita, manuale o con mezzi meccanici, per separare rifiuti che richiedano un trattamento specifico non individuati in fase di raccolta (Raee, ad esempio);

9) i gestori del servizio pubblico possono altresì individuare, nell'ambito del proprio impianto di gestione rifiuti autorizzato, previa comunicazione ad Arpat – competente per territorio provinciale, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori aree di stoccaggio ubicati all'interno dell'impianto, adeguatamente delimitate e pavimentate e, possibilmente, opportunamente impermeabilizzate, ancorché non previste nell'atto autorizzativo;

10) gli stoccaggi di cui ai punti 8 e 9 devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- A. garantire la presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito al fine di scongiurare pericoli di incendi;
- B. prevedere il punto di raccolta in aree pavimentate prevedendo un sistema di trattenimento e gestione degli eventuali e ulteriori eluati prodotti dai rifiuti stoccati in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche, al fine di proteggere i luoghi da eventuali infiltrazioni d'acqua;
- C. prevedere sistemi di copertura, anche mobili, laddove necessario nel caso di stoccaggio di rifiuti putrescibili o di rifiuti liquidi;
- D. garantire la presenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a separare i quantitativi di rifiuti oggetto della presente disposizione rispetto al quantitativo ordinario, nel caso di stoccaggio in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti;

11) gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora tale incremento sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore dell'impianto;

12) i soggetti di cui al punto 3 possono altresì individuare, previa comunicazione ad Arpat territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, vasche di stoccaggio per i rifiuti liquidi ancorché non previste nell'atto autorizzativo dell'impianto, effettuate le opportune verifiche di tenuta strutturale e idraulica;

13) i rifiuti solidi di cui al punto 1, dopo essere stati raggruppati, con le modalità previste dall'articolo 5, nelle prime aree individuate possono essere oggetto di selezione e cernita in loco al fine di avviare a soluzioni di recupero eventuali frazioni idonee. Il rifiuto generato viene avviato prioritariamente a termovalorizzazione e qualora non vi fossero le condizioni si procede allo smaltimento in discarica nel rispetto del decreto legislativo 121/2020, anche in deroga ai quantitativi e ai EER autorizzati. Le attività di caratterizzazione di base, di verifica di conformità e verifica in loco potranno essere effettuate in tempi compatibili con l'emergenza;

14) al fine di massimizzare eventuali flussi da avviare al recupero e comunque per gestire in condizioni di emergenza i rifiuti depositati nei primi punti di raccolta, i rifiuti codici EER 20.03.01, 20.03.07, 20.03.99, 20.03.04 e 20.03.06 possono inoltre essere avviati, in deroga, ad altri impianti di destinazione dei rifiuti solidi e liquidi già autorizzati e purché idonei al trattamento dei predetti codici EER, per il periodo di validità della presente ordinanza;

15) i rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso dell'impianto di destinazione ovvero, qualora ciò non sia possibile, misurati in volume e viene redatto un registro riportante i quantitativi di rifiuti conferiti con annotazione dell'origine riconducibile al comune di provenienza;

16) resta ferma, ai fini dell'avvio a recupero, la possibilità di attribuire ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice EER 17.04.05, ai metalli misti il codice EER 17.04.07, al legno il codice EER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice EER 17.01.07, ai materiali da costruzione a base di gesso il codice EER 17.08.01* oppure il codice EER 17.08.02, ai rifiuti ingombranti il codice EER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) i codici EER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36, ai materiali isolanti il codice EER 17.06.03* oppure 17.06.04, ai cavi elettrici il codice EER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice EER 20.01.33* oppure 20.01.34;

17) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi in

ragione dell'esigenza della celere gestione dei rifiuti. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all'interno degli stessi, aree idonee al loro stoccaggio;

18) in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 08/04/2008 i rifiuti conferiti ai Centri di Raccolta dell'area di riferimento potranno essere destinati a operazioni di smaltimento e non solo di recupero, laddove, compatibilmente al contesto emergenziale, non ricorrano le condizioni per effettuare quest'ultimo;

19) al fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di controllo del materiale prodotto dall'attività di scavo, derivante da frane e smottamenti, nell'ambito degli interventi finalizzati al ripristino delle condizioni di funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei corsi d'acqua, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti, il Soggetto attuatore può individuare opportuna area, destinata a svolgere le attività di deposito intermedio. L'individuazione, pur in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, deve garantire che:

- a) il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, considerando anche la possibilità che alcuni di tali materiali potrebbero essere classificati quali rifiuti;
- b) il deposito del materiale dovrà essere raggruppato per lotti omogenei e dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di materiale oggetto di differenti cantieri e in particolare a rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito;
- c) il deposito del materiale deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile.

20) qualora il sito di deposito temporaneo venga individuato in area privata, il Soggetto attuatore può disporre l'occupazione temporanea dell'area ai sensi dell'articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

21) il trasferimento del materiale, a condizione che non risulti nota ed evidente, anche a un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose, presso l'area individuata quale deposito temporaneo può avvenire su mezzi del soggetto attuatore o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti, ma dotati del documento di trasporto;

22) qualora da un semplice controllo visivo non emerga la presenza di rifiuti, è consentita la possibilità di riutilizzo del materiale derivante da frane e smottamenti superficiali nell'ambito delle operazioni di ripristino delle infrastrutture e dei corsi d'acqua, senza ulteriori adempimenti;

23) Arpat e le Ausl territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la vigilanza per il rispetto della presente ordinanza;

24) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a tre mesi;

25) la presente ordinanza è comunicata ai sensi dell'articolo 191, decreto legislativo 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del made in Italy, alle Prefetture;

26) la presente ordinanza è inoltre comunicata ai Comuni, alle Province, ad Arpat direzione centrale, Ausl nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e del

servizio idrico integrato e ai gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica ubicati nel territorio della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Eugenio Giani

IL DIRETTORE

Edo Bernini